TORNATA DEL 28 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi.* = *Proposte di aggiornamento delle sedute — Si delibera, dopo breve incidente, che siano aggiornate fino a martedì 2 aprile.* = *Discussione generale della proposta di legge per l'esercizio provvisorio del 2° trimestre del bilancio 1861 — Discorso del deputato Brofferio, e sue critiche dei varii dicasteri e del Governo — Osservazioni critiche del deputato Mellana, e sua proposta per riserve — Risposte del presidente del Consiglio — Schiarimenti del deputato Mamiani — La proposta Mellana non è approvata — Incidente sollevato dal deputato Mellana sulla cessazione della deputazione dei ministri nominati a componenti del Ministero dopo la loro rinunzia — Osservazioni del presidente del Consiglio — Discorso del deputato Saracco in appoggio dello schema, e contro la risoluzione proposta dalla Giunta — Discorso del relatore Mosca in appoggio della proposizione della Giunta — Discorsi del ministro per le finanze e del deputato Mellana contro la medesima — Proposizione di rinvio di quella proposta dal deputato Di Rorà — È ritirata la proposta della Giunta — Osservazioni del deputato Depretis — La proposizione sospensiva dal deputato Rorà è approvata.* = *Istanze del ministro per la marineria sull'ordine del giorno.* = *Presentazione di disegni di legge: proroga della convalidazione del decreto circa la malleveria dei procuratori; ferrovia della riviera da Massa all'antico confine toscano; miglioramento del porto di Ancona.* = *Annunzi d'interpellanze dei deputati Rasponi e Alfieri ai ministri pei lavori pubblici e per la pubblica istruzione.* = *Domande di documenti e di dati statistici, dei deputati Amari e Depretis, relativi ai disegni di legge sulla riforma amministrativa, e risposta del ministro per l'interno.* = *Approvazione del disegno di legge discusso.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

ZANARDELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

TENCA, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

6909. Zilli Bernardo, di Leognano, frazione del comune di Castiglione della Valle, provincia di Teramo, chiede un sussidio in vista dei danni sofferti dalle persecuzioni politiche a cui soggiacque sino dal 1813.

6910. Il sindaco del comune di Penne, Abruzzo Ulteriore primo, domanda che dalle rendite delle sopprimende corporazioni religiose esistenti in quel circondario sia prelevata la somma necessaria per l'istituzione di tre stabilimenti di beneficenza a favore dei contadini e artigiani poveri, dei trovatelli e delle fanciulle di povera bensì, ma onesta e civile condizione.

6911. Il sindaco e il Consiglio comunale di Francavilla, distretto di Brindisi, provincia d'Otranto, rappresentano lo stato deplorabile di miseria, d'ignoranza e di abbrutimento in cui trovasi quel comune, e propongono alcuni provvedimenti ravvisati necessari per un pronto miglioramento.

6912. Il Consiglio municipale di Torano, distretto di Cosenza, provincia di Calabria Citeriore, domanda, a nome dell'intera popolazione, la conservazione del monastero dei mendicanti cappuccini residente in quel comune.

6913. L'amministrazione comunale di Altavilla reclama contro la circoscrizione territoriale stabilita con decreto della Luogotenenza del 17 prossimo passato febbraio, e chiede che quel circondario sia compensato coll'annessione di altri comuni, di quelli di Ceppaloni e di Arpaise, stati staccati e aggregati alla nuova provincia di Benevento.

6914. Campriani Giovanni, di Terni, già procuratore nanti i tribunali collegiali, esposte le critiche sue circostanze, la prigionia e l'esilio sofferti per cause politiche, domanda un impiego.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il deputato Ferrari, a nome del signor Pietro Caimi, fa omaggio di 10 esemplari di un suo opuscolo: *Cenni sulla importanza e coltura dei boschi con norme di legislazione e amministrazione forestale.*

Il dottore Vincenzo di Tergolina fa omaggio di 24 copie di un suo scritto: *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre.*

Il deputato Giorgini fa omaggio di un esemplare di un suo opuscolo intitolalo: *Dell'unità d'Italia in ordine al diritto e alla storia.*

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. Notifico alla Camera che fu deposta al banco della Presidenza una proposta sottoscritta da 23 deputati, i quali chieggono che dopo la seduta d'oggi la Camera si aggiorni al 5 aprile prossimo.

LA FARINA. Mi pare che si potrebbe la Camera aggiornare sino a lunedì soltanto: ci sono delle interpellanze di grandissima urgenza e non conviene rimandarle per altri otto o dieci giorni. Io propongo che la Camera voglia contentarsi di aggiornarsi a lunedì.

GALLENGA. Bisognerebbe su questo punto consultare il signor Massari e sentire se desidera rimandare le sue interpellanze sino a lunedì, ovvero sino a giovedì della settimana ventura.

MASSARI. Io sono, anzi tutto, agli ordini della Camera; e, dacchè essa si mostra disposta a prorogarsi per alcuni giorni, associandomi io alla proposta in principio, vorrei pregarla

di fissare senza ulteriore procrastinazione le mie interpellanze a martedì venturo.

PRESIDENTE. Sarebbero dunque tre le proposte: una per l'aggiornamento al 5; l'altra a lunedì 1° del mese; la terza a martedì prossimo venturo.

Interrogherò il deputato Gustavo di Cavour, che presentò la proposta dei 23 deputati, a dire se accetterebbe che la Camera fosse aggiornata fino al 3 soltanto.

DI CAVOUR GUSTAVO. Faccio osservare che, essendo 23 i sottoscrittori della proposta, non posso io assumermi l'arbitrio di decidere per conto degli altri. Desidero quindi che la proposta stessa sia sottomessa al giudizio della Camera.

BRUNO. Io appoggio l'opinione del deputato La Farina. Noi avremo a trattare affari importantissimi nella occasione delle interpellanze sulle cose di Napoli. Quel paese aspetta con ansietà che il Parlamento faccia sentire la sua voce, ed io credo che sia meglio lunedì, anzichè più tardi. Vero è, si disse, che bisognava consultare il signor Massari, autore delle interpellanze; ma faccio osservare che altri avrebbe fatto interpellanze intorno a Napoli, se il signor Massari non avesse annunziato le sue prima.

MASSARI. Io ho proposto martedì, nell'interesse stesso della discussione, perchè ho la profonda convinzione che lunedì sarà assai difficile che ci troviamo in numero; mantengo quindi la proposta mia per martedì.

PRESIDENTE. Sarebbero adunque tre proposte...

LA FARINA. Io non voglio far questione di un giorno, e ritiro la mia proposta per lunedì.

PRESIDENTE. Allora non sono più che due: l'una per prorogare la Camera al 5, l'altra sino al 3 soltanto.

Metterò ai voti la proposta per la proroga al 5 aprile, come la più ampia; coloro che vorranno sia ristretta al giorno 2, voteranno contro.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta la proposta.)

Ora interrogo la Camera se intende prorogarsi sino al giorno 2.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER IL 2° TRIMESTRE DEL 1861.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge che ha per oggetto una proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il secondo trimestre del 1861.

Darò lettura dell'articolo unico proposto dalla Commissione:

« La facoltà di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere, di smaltire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colla legge 31 ottobre 1860, n° 4398, è prorogata a tutto il mese di giugno del corrente anno, ed estesa a tutte le provincie attuali del regno per la pienezza de' suoi effetti.

« La presente legge si dichiara esecutoria a datare dal giorno primo aprile 1861. »

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La Commissione poi propone il seguente voto motivato:

« La Camera, considerando che la separazione dei bilanci dei diversi ex-Stati del regno forma la base necessaria e fondamentale della legge 31 ottobre 1860, n° 4398, e che l'alinea dell'articolo 1° di essa legge, motivato dall'errore incorso nel bilancio delle antiche provincie per l'anno 1860, in cui il rimborso delle spese provinciali, passate a carico dello Stato, erasi lasciato a peso delle singole provincie, invece di eseguirsi con aumento sulla totalità pei rispettivi tributi diretti, non aveva altro scopo che di correggere questo errore e di prevenirlo in qualunque altro ex-Stato, in cui la disposizione dell'articolo 241 della legge 23 ottobre 1859 avesse potuto ricevere applicazione;

« Mentre invita il Ministero a riformare in questo senso le disposizioni date col decreto 12 dicembre 1860, n° 4488, passa alla votazione della legge. »

La discussione generale sul progetto di legge è aperta.

La parola è al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Il Governo ci chiede facoltà di riscuotere le tasse senza presentarci i bilanci, come glie ne corre debito; con questo egli ci chiede un solenne voto di fiducia. Gliela dobbiamo noi accordare? So già prima che la maggioranza dirà ampiamente di sì; io, che sono disposto a dire di no, chiedo la permissione di esprimere in breve i motivi per cui non accordo e non posso accordare la mia fiducia al Ministero.

L'onorevole deputato Audinot, terminando le sue interpellanze su Roma, faceva un appello alla concordia; diceva volerla egli pure la concordia, ma non come una frase rettorica, sibbene come un appoggio al Governo che vuole andare a Roma e a Venezia. A Roma e a Venezia ci vogliamo andar tutti; la quistione sta nei mezzi d'andarvi e di rimanervi; ed il volere che noi concorriamo nelle opinioni del Governo, perfettamente opposte alle opinioni nostre, non è atto di concordia che si chiede da noi, è atto di abdicazione. Se io chiedessi al deputato Audinot di accostarsi alla nostra politica, e di votare con noi in nome della concordia, accetterebbe egli la proposta? No per certo. La concordia io l'intendo in questo senso: che per parte della minorità non si faccia opposizione sistematica; che non si pongano ostacoli al Governo quando egli si trovi nella via del progresso, e che, occorrendo, in nome dell'Italia, si aiuti. Per parte poi della maggioranza non chiedo altro che benevola comportazione delle opinioni nostre, la quale non sia di impedimento al libero esercizio dei nostri diritti.

AUDINOT. D'accordo.

BROFFERIO. Per mostrar poi al signor Audinot, che dice *d'accordo*, come la concordia per noi non sia soltanto una frase retorica, io gli rammenterò in qual modo siasi da questa parte praticata la scambievole raccomandazione.

Quando ci era presentata la legge sulla creazione del regno d'Italia, legge che, per il modo con cui era dettata, ci dispiaceva sovranamente, che abbiam noi fatto? Perchè non vi fossero voti neri nell'urna, noi facemmo atto di rassegnazione, e tutti abbiamo deposto il nostro voto favorevole. Questo, o signori, è più che una frase rettorica, è un atto onorato e leale. (*Benissimo!*)

Ora, per ragionare intorno alla fiducia che ci chiede il Ministero, sono costretto a chiamare a rassegna i principali atti politici e amministrativi del Governo. Il campo è vasto; tuttavolta procurerò di essere stringato e breve. Si è terminata ieri una lunga discussione sopra gli affari di Roma; il voto che si è dato, la discussione che è seguita, le dichiarazioni che ha fatto il Governo, non mi hanno ispirato fiducia alcuna. Il programma ministeriale si riduce a questo: noi non potremo andar a Roma che di concerto colla Francia; la Francia non vuole che andiamo a Roma che di concerto col papa;

il papa non vuole concerti con noi, perchè noi vogliamo sconcertare il suo regno temporale; e dopo tutto questo io non so in qual modo si possa mai più andare a Roma. (*Grande ilarità*)

Il presidente del Consiglio ha detto che aveva in cuore una grande speranza; questa grande speranza è che, col tempo, pensandovi bene, riflettendovi bene, il papa si potrebbe convertire. (*Si ride*) Io so che è uffizio del papa di convertire gli altri, ma dei papi convertiti io non ne ho mai veduti. (*Ilarità ed approvazione*) E in qual modo si vuole convertire il papa? Argomentando contro di lui da canonico e da teologo, contro di lui che è supremo maestro di canonica e di teologia. (*Nuova ilarità*) Strana pretesa è la nostra! Noi vogliamo persuadere il papa a deporre la corona del re, dicendogli che gli sarà lasciata la sua mitra di papa; gli diciamo che venereremo il pastore, purchè sparisca il sovrano! Io credo che, se dicessimo al papa di darci la mitra e di tenersi la corona, di conservare il re e di sacrificare il pastore, sarebbe assai più soddisfatto... (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Brofferio di non entrare nella discussione che si è finita ieri, altrimenti altri oratori vi entreranno, e allora si rinnoverà tutta la discussione. Può toccare la questione per ciò che ha tratto al voto di fiducia, ma non può entrare nel merito, altrimenti darà campo a rinnovare il dibattimento che ha durato tre giorni.

BROFFERIO. Il campo è vasto, le questioni son molte; nel mio ragionamento entra tutta la politica, tutta l'amministrazione ministeriale...

BALDACCHINI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Voci a sinistra. Non s'interrompa l'oratore!

PRESIDENTE. Ora non può parlare.

BALDACCHINI. Mi pare che al banco dei ministri non vi sia il ministro cui propriamente spetta.....

Voci. Non ha la parola!

PRESIDENTE. Al banco ci sono due ministri; se occorre, se ne manderanno a chiamare degli altri; ma ella non ha la parola.

BALDACCHINI. Poichè si tratta di questione di fiducia verso il Ministero, due soli ministri non bastano.

Voci a sinistra. Non interrompa l'oratore!

PRESIDENTE. Continui il deputato Brofferio.

BROFFERIO. Ma, se anche il pontefice acconsentisse ad accoglierci in Roma, il problema sarebbe forse risolto?... Il papa nella sua antica sede di Roma, alla testa, come fu detto, di 200 milioni di cattolici, colla grande influenza che i secoli, il vangelo, la Chiesa, la storia e la politica gli hanno attribuita, sperate voi che vorrà, pacifico agnello, subire con rassegnazione la legge dei vincitori?

Il conte Di Cavour, che mi rincresce di non vedere sul suo seggio, diceva che ha cospirato 12 anni con 25 milioni d'Italiani; or bene, egli, che è esperto cospiratore, crede egli che il papa non cospirerebbe alla sua volta con 200 milioni di cattolici per riprendere la perduta corona?

Affermava il conte Di Cavour che il papa non è uomo di progresso, che non lo può essere, che non può conciliare le riforme della moderna civiltà colla immobilità del vecchio cattolicismo; e come spera egli dunque che il pontefice stazionario, immobile, ostile al progresso, nemico alla civiltà, possa vivere in amicizia con noi che vogliamo portargli, suo malgrado, tutte queste cose? (*Approvazione*)

Il deputato Audinot diceva che voler andar a Roma colla forza sarebbe stato assurdo e colpevole.

In politica l'assurdo non esiste; anzi in politica è saggio sclamare talvolta: *credo quia absurdum*. (*Ilarità*) Infatti, quando il generale Garibaldi partiva da Genova, tutti dicevano essere assurdo con mille cittadini voler liberare un reame difeso da centomila soldati.

Eppure fu così; quello che da principio era assurdo, fu non solo probabile e possibile, ma divenne una grande e luminosa realtà.

È colpevole, dice il signor Audinot.....

PRESIDENTE. Se l'onorevole Brofferio rientra a parlare su ciò che si è già discusso ieri, non la finiremo più. Egli può fare oggetto del suo ragionamento nella questione attuale anche la politica riguardo a Roma, perchè si tratta di un voto di fiducia al Ministero che si riferisce alla politica interna ed esterna, ma il discutere minutamente intorno ad un oggetto speciale, è un voler risuscitare questioni già definite e sulle quali è già corsa una deliberazione della Camera.

BROFFERIO. Conchiuderò dunque volgendomi al deputato Pepoli che esclamava: *Santo Padre, abbiate fiducia nella libertà*; il Santo Padre, che ha letto Machiavelli (*Ilarità*), sa che la libertà ed il papato non possono stare insieme. (*Bene!*)

Il signor Gallenga chiedeva la chiusura della discussione, osservando che la discussione era degenerata in accademia. Io osservo alla mia volta al signor Gallenga che la discussione cominciava accademicamente, continuava accademicamente e terminava con un brevetto accademico dato dalla Camera al Governo per costituirci eterni pupilli della Francia imperiale. (*A sinistra*: Bene!)

PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Io non posso permettere che si censuri un voto stato dato dalla Camera. Ieri la Camera ha preso una deliberazione, ed ora che quella votazione è compita, a nessuno è lecito di censurarla.

BROFFERIO. Volgo un rapido sguardo alle cose di Napoli. Nelle Due Sicilie si agitano tre partiti: havvi il partito borbonico, quello del servaggio, della corruzione, degli interessi materiali; havvi il partito murattista, sul quale vorrei che il Governo aprisse un po' gli occhi; havvi, infine, il partito della libertà, che è quello della rivoluzione, di cui era capo Garibaldi.

Ma il partito del Governo io non lo veggo nè in Napoli, nè in Sicilia...

PATERNOSTRO. Chiedo di parlare.

BROFFERIO. E perchè non v'è? Perchè Napoli e Sicilia furono liberate dalla rivoluzione, da un capitano e da un esercito rivoluzionario, e voi, signori ministri, andando a raccogliere il frutto della rivoluzione, vi poneste a governare colla reazione.

In ciò sta la questione. Disputate pure di luogotenenze, di governi locali, di governi centrali; sono tutte oziose disputazioni; voi logorerete uomini, leggi e decreti, ma non cangierete le cose.

Finchè voi vi agiterete nella cerchia fatale in cui vi siete messi, finchè governerete a Napoli come se sapeste di non dovervi governare lungamente...

Una voce a sinistra. È vero!

BROFFERIO... finchè non penserete a riconciliarvi francamente, sinceramente colla rivoluzione che andaste a combattere, col grande capitano rivoluzionario, che per voi dovette volgere in esiglio, a Napoli, mi duole dirvelo, non potrete governar mai.

Io non ho maggior fiducia nel ministro della guerra.

Il generale La Marmora fece a quel ministro molte interpellanze, ed egli non seppe in alcun modo rispondere; io gli volsi due capitalissime interpellanze, alle quali sperava di avere qualche risposta, e non ne ebbi alcuna.

Quando si lasciano senza risposta domande di amministrazione così formali, così precise come quelle del deputato La Marmora; quando non si sa, non si può rispondere alle imputazioni di politici provvedimenti che posero e pongono tuttavia in pericolo la sicurezza dello Stato, io chiedo qual fiducia si possa inspirare!

Corrono voci di imminente guerra. Come vi è preparato il signor ministro? L'esercito nostro, ora che siamo 22 milioni d'Italiani, di quanto è più forte dell'antico esercito? ed in così gravi frangenti dov'è Garibaldi? il suo eroico esercito dov'è? E poichè le minaccie sono sul Mincio e sul Po, come mai il grosso delle nostre armate è presso il Tebro e sulle rive del Sebeto?

La vostra odiata politica nelle Due Sicilie vi costringe a mantenervi una parte dell'esercito per frenarvi le popolari turbolenze; e quelle armi, di che avreste necessità contro lo straniero, voi dovete impiegarle a contegno di italiani popoli.

Vengo alla giustizia.

In questo dicastero v'ha una tale confusione di Babilonia, che la simile non ho veduta nè udita mai. Abbiamo diverse provincie italiane governate da diverse e spesso da contrarie leggi. In alcune abbiamo voluto introdurvi le nostre, e facemmo peggio.

Una voce. È vero!

BROFFERIO. Nell'Emilia, nella Lombardia abbiamo pubblicato il nostro Codice penale e non il Codice di procedura criminale; le leggi penali del Piemonte sono messe in esercizio colle leggi di procedura criminale dell'Austria; come se ciò non fosse la massima delle discordanze!

A Bologna, a Palermo, a Napoli, a Milano, a Modena, a Parma si protesta; vi sono avvocati che non vogliono più disputar cause, giudici che non sanno più come giudicarle; abbiamo una Corte di cassazione omai esautorata; abbiamo terze istanze che si dicono in via e non giungono mai. Questo è lo stato della amministrazione della giustizia in Italia. (*Movimento*)

Noi, per verità, avremmo dovuto andar più cauti nel portare altrove le nostre leggi subalpine. Non vogliamo dimenticare che nell'andato secolo il Piemonte si trovò in via di progresso, e fu forse uno dei primi paesi in cui si ponessero provvide basi di sapiente codificazione; ma nel 1814 il Piemonte divenne uno dei più infelici paesi dell'Italia; mentre tutte le altre nazioni si erano inoltrate, noi retrocedemmo spaventosamente sotto il doppio giogo dei nobili e dei preti, implacabili nemici d'ogni specie di riforma e di progresso, che ci imposero le più assurde leggi degli antichi almanacchi. (*Bravo!*)

Qualche riforma si è andata facendo; ma le riforme non si fanno tutte ad un tratto.

Quindi voler portare i nostri Codici nelle Due Sicilie, dove la politica era detestabile, ma le leggi eran buone, le istituzioni eccellenti, i Codici molto migliori dei nostri, non potè a meno che sembrare una disgraziata oppressione.

Mancano all'Italia, come mancavano al Piemonte, le principali leggi fondamentali, che son base allo Statuto. Come vi provvede il Ministero? Son dodici anni che s'attende una legge sui conventi; e non abbiamo tuttavia che la pessima legge della Cassa ecclesiastica.

Quando si fece questa legge, si allegò qualche dolorosa ragione per farcela accettare; e, sospirando, la accettammo. Ora quelle ragioni non esistono più; perchè dunque non si pensa ad una riforma sui conventi, la quale sia una riforma e non una irrisione?

Perchè dell'incameramento dei beni ecclesiastici non si parla mai?

Perchè la questione del matrimonio civile è un problema sempre insoluto?

Perchè il foro ecclesiastico è sempre mantenuto?

Perchè lo stato civile è ancora in mano dei preti?

Perchè la libertà della stampa, per quello che riguarda la stampa estera, non è ancora sancita, e si lascia sempre in arbitrio della polizia?

Perchè finalmente la legge, sopra la quale riposa lo Statuto, voglio dire la legge della responsabilità dei ministri, non esiste ancora, e questa responsabilità del Ministero è sempre come l'araba fenice

Che vi sia ciascun lo dice,
Dove sia nessun lo sa? (*Ilarità*)

Sul ministero dei lavori pubblici non dirò che due parole.

Uno dei principali uffizi di questo dicastero è quello di dar lavoro alla classe operaia, di dar pane al popolo lavoratore. (*Segni di diniego sul banco dei ministri*)

Sì, principalissimo uffizio, e specialmente nell'Italia meridionale, in cospetto della crisi politica che vi regna. Colà principalmente il popolo si lagna di non aver pane e lavoro; colà, dalla stampa, sorgono quotidiane accuse per questo riguardo contro il Governo. Quindi il Minstero che non provvede, specialmente a Napoli, a dar lavoro al popolo, manca al suo dovere.

Al ministro della finanza chiedo se sia vero, come ne corre voce, che la deficienza nel bilancio di quest'anno ecceda i 260 milioni, e che 140 milioni siano stati consunti nelle spese ordinarie. Vorrei sapere in qual condizione si trovi il bilancio delle varie provincie relativamente a quello dello Stato. Vorrei sapere, per esempio, se sia vero che le spese interne della Toscana siano di 82 milioni, e che la Toscana figuri intanto nel bilancio attivo dello Stato per soli 37 milioni, in modo che lo Stato, rispetto alla Toscana, si trovi in condizione passiva di 45 milioni.

Per ultimo debbo rivolgermi al dicastero della pubblica istruzione. Abbiamo una legge la quale è una vera oppressione delle famiglie; una legge che pone una odiosa tassa sulla intelligenza; una legge che non apre più la carriera universitaria che alla ricchezza; una legge che fu già infausta cagione per cui molti studenti, dei più distinti, si dovettero ritirare dall'arringo; una legge che ha prodotto gravi moti universitari, che ha fatto portare in questo recinto una giustissima lagnanza degli studenti, sopra la quale sarete chiamati a deliberare.

Noi, che ci diciamo in Italia promovitori dei lumi, apostoli dell'intelligenza, come possiam noi vedere lo Stato soggiacere ad una così iniqua legge?

Per esser giusto, debbo dire che il deputato Mamiani, che fu costretto a mettere in esecuzione questo odioso provvedimento, dovette subire le conseguenze dell'opera altrui; e colgo questa occasione per lamentare la sua assenza dal potere. Il deputato Mamiani non mi fu mai amico politico; più di una lotta ho contro di lui sostenuta in questo recinto; ma ciò appunto mi attribuisce il diritto di maravigliarmi che egli non segga più moderatore della pubblica istruzione. Mamiani è grande nell'arringo della italiana intelligenza, e la sua presenza al Ministero era un omaggio alle lettere, un tributo all'Italia.

In queste disastrose condizioni della politica estera, dell'amministrazione interna, del Governo dell'Italia meridionale, dell'ordinamento della giustizia, dello stato della finanza, dello stato della guerra, dello stato dei pubblici lavori, dello stato dell'istruzione pubblica, io non ho, io non posso aver fiducia nel Ministero.

Nondimeno, per mostrare ancora una volta al signor deputato Audinot che nella nostra minoranza il voto della concordia non è una frase rettorica, mentre noi dichiariamo di non aver fiducia nel Ministero, sentiamo pure la necessità di non incagliare l'andamento dello Stato, specialmente nelle gravi contingenze in cui versa, e vogliamo dare il nostro voto favorevole alla legge. (*Approvazione*)

Dopo di ciò null'altro mi resta che ringraziare la Camera di essersi portata verso di me con gli onesti riguardi che io da principio invocava. La Camera mi lasciò svolgere un lungo atto d'accusa contro il Governo, contro lei stessa, con una tolleranza che io direi quasi benevolenza. Questo io metterò in conto come un debito pagato dalla maggioranza alla minorità, ed alla nostra volta pagheremo pur noi di gran cuore il debito nostro. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Saracco intende parlare su questa questione?

SARACCO. Io non entro nel campo politico; starò in quello delle cifre.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana intende parlare nella discussione generale?

MELLANA. Non è mia intenzione di trattare la questione sollevata dall'onorevole Brofferio; se qualcuno vuole entrare in questa discussione, ed il Ministero vuole rispondere, io parlerò dopo, perchè io intendo soltanto di prendere la parola nella discussione generale per fare una proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro vuol parlare sulla discussione generale?

PATERNOSTRO. Ho chiesto di parlare per rispondere ad un'osservazione fatta dall'onorevole Brofferio; ma, per evitare una discussione, mi riservo di parlare quando si faranno le interpellanze su Napoli.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io non intendo muovere questioni di principio, non intendo neppure di far colpa al Ministero se oggi ancora siamo chiamati a votare provvisoriamente i bilanci, nè tanto meno farne colpa al dicastero delle finanze, perchè pur troppo io conosco come un ministro delle finanze, in circostanze eccezionali come quelle in cui siamo, non possa essere di ciò biasimato, giacchè mi è avviso che la forza, la quale deriva al ministro delle finanze a fronte de' suoi colleghi, esso può solo ottenerla al cospetto del Parlamento. Ora, siccome, nel termine che è trascorso, il Parlamento non era riunito, il ministro delle finanze non poteva certamente prendere quella forza, che solo gli può derivare dal Parlamento, per opporsi ai suoi colleghi, per mettere a sesto ed ordinare le finanze. Il motivo per cui ho domandata la parola è meramente per non cadere in un equivoco, per non ammettere un precedente che potesse vincolarci.

Ammetto che si possa dare un bilancio provvisorio, ma in tempi ordinari; in quanto alla riscossione, non vi sarebbe molto a dire; solo non posso comprendere come si chieda di far fronte al bilancio passivo colle norme del 1860, quando vediamo cangiato tutto l'organismo governativo da quell'epoca in poi.

Non comprendo perchè, quantunque non siasi presentato un bilancio, non siansi, in occasione della domanda di quest'esercizio provvisorio, presentati almeno quei principii che portavano radicalmente divergenza fra il bilancio del 1860 e quello del 1861.

Io non m'arresterò lungamente su ciò, o signori, solamente voglio far presente alla Camera che noi avevamo per esempio nel Ministero dell'interno un numero d'impiegati, se non erro, non maggiore di 75 individui, e aggiungete che, quando fu stabilito un tale numero d'impiegati, si era provveduto alla congiunzione della Lombardia, la quale era già stata effettuata.

Ora, se io non vado errato, il numero di questo personale al Ministero dell'interno, in virtù di decreto reale, ascende a più di duecento; e notisi, o signori, che non è ancora il caso di provvedere nè per Toscana, nè per Sicilia, nè per Napoli; questi luoghi sono ancora, dirò così, fuori del corso ordinario.

Noi avevamo all'istruzione pubblica un personale che ascendeva a non più di 20 impiegati, ed ora ne abbiamo 90, e le condizioni sono identiche; noi avevamo un personale di 35 impiegati al Ministero di grazia e giustizia, ed ora ne abbiamo 120; più un secondo ministro senza portafoglio.

Io domando se questo sia un avviarsi al principio della discentralizzazione governativa. Domando io se noi, votando questo bilancio, possiamo dare una sanzione tacita a questi ordinamenti. Non parlo degli altri Ministeri, giacchè parmi averne di troppo enunciandone tre; non parlo specialmente del Ministero della guerra, poichè voi avete pochi giorni fa sentita un'interpellanza di un uomo altamente competente in quella materia, alludo all'illustre generale La Marmora, e davanti a quell'interpellanza l'onorevole presidente del Consiglio ha creduto di dover tutelare i principii costituzionali e dire: che sarebbe in occasione del bilancio il momento opportuno per l'approvazione o no, per parte della Camera, di quelle riforme o disorganizzazioni operate col decreto del 24 gennaio di quest'anno. Ma il presidente del Consiglio, a mio avviso, nel rispondere all'onorevole generale La Marmora, ha dimenticato una circostanza, che cioè i decreti reali emanano, quanto al numero ed allo stipendio degli impiegati, dopo che il potere esecutivo ha ottenuto coll'approvazione del bilancio, o con leggi speciali, i fondi necessari. In questa sola guisa la Costituzione è una verità; giacchè in tal modo il Governo resta, come deve essere, l'esecutore della volontà del Parlamento; non si pone la Camera di fronte alla Corona, di fronte a un decreto reale già posto in esecuzione.

Io non intendo sollevare alcuna questione, anzi, perchè non si sollevi, sarò io il primo ad ammettere che i tempi sono eccezionali, e il Ministero vuol essere scusato: io voglio ottenere altra cosa, nella quale credo di avere assenzienti i signori ministri, i quali, se oggi seggono al potere, domani potrebbero essere poi semplici deputati, e come tali chiamati a discutere un bilancio, e perciò non possono non essere gelosi delle prerogative del Parlamento.

Io domando che la Camera passi bensì alla discussione di questo progetto di legge, ma facendovi precedere la seguente dichiarazione:

« La Camera, senza pregiudicare le questioni che dovranno definirsi nella discussione del bilancio, stante l'urgenza, passa alla discussione della legge. »

Con ciò dichiaro non intendere di portare accusa o condanna al Ministero, ma soltanto di tutelare i principii costituzionali anche nei tempi gravi, onde così non venga mai circostanza in cui potessimo essere costretti a negare al Governo questo atto di necessaria fiducia. Io domando che si dichiari che con questo atto, dettato dall'urgenza, non si pregiudicano i principii costituzionali, onde sia salva questa guarentigia non solo del Parlamento, ma del Governo stesso che da essa trae forza e sicurezza.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio*. Io non sorgo certamente a combattere la proposta del signor Mellana, il quale vuole sancire una cosa evidente e che nessuno contesta,

e meno degli altri il Ministero. Egli è evidente che la Camera, autorizzando la riscossione delle imposte e il pagamento delle spese correnti per un trimestre, non si impegna menomamente a sanzionare ciò che non le è ancora stato sottoposto.

Le spese di quest'anno non possono farsi rigorosamente in conformità delle spese dell'anno scorso; le circostanze sono troppo variate, anche lasciando a parte l'Italia meridionale.

Dopo l'ultimo anno sono state annesse definitivamente due cospicue provincie, l'Umbria e le Marche; e per ciò che concerne il Ministero di guerra e quello della marineria non si sono conservati due bilanci, ma ve n'è un solo. Tutte le spese di guerra, sia nell'Italia meridionale che nella settentrionale, sia nell'antico Piemonte che a Napoli e nella Sicilia, sono pagate direttamente dal Ministero della guerra colle norme vigenti negli antichi Stati e senza distinzione del luogo ove le spese si fanno; e lo stesso è del Ministero della marina. Egli è evidente che non si possono seguire le traccie del bilancio dell'anno scorso nell'esercizio corrente; quindi è affatto evidente che il Ministero chiegga alla Camera un voto di fiducia, senza che per ciò la Camera s'impegni menomamente a sancire le nuove basi sulle quali fu il bilancio di quest'anno formolato.

Io quindi non fo che un'obbiezione, ed è che mi pare questa proposta per lo meno inutile; e, se l'accetto come ministro, come deputato crederei di fare opera inutile, e per conseguenza non opportuna; perchè, in fatto di leggi, lo sapete tutti, o signori: ciò che non giova, ciò che nulla aggiunge, nuoce.

Io pertanto mi sono creduto in debito di fare queste osservazioni alla Camera, lasciando a lei la cura di portarne giudizio.

Non mi farò a ribattere l'accusa di aumento d'impiegati, mossa al Ministero dall'onorevole Mellana; solo gli osserverò che in questo esercizio disgraziatamente le spese di tutti i dicasteri dovettero subire aumenti; e, per non accennare che a quello che io ho l'onore di reggere, della marineria, io debbo dichiarare che, alloraquando la pianta normale della marina fu fatta, il bilancio ordinario era dai cinque ai sei milioni, e colle spese ordinarie andava dai sette agli otto milioni; ora in quest'anno, pur troppo (e molti troveranno forse che è ancora poco), esso tocca ai cinquantadue milioni; e posso assicurare la Camera che non si sono aumentati gl'impiegati nella proporzone di sette a cinquantadue. Ciò che accade nel bilancio della marineria sarà accaduto in altri dicasteri. Comunque sia, io prego l'onorevole Mellana di riservare tutte le sue censure e il suo spirito di scrutinio all'occasione della discussione dei bilanci; e se egli vorrà prestar l'opera sua ai ministri, onde aiutarli a frenare la smania per gli impieghi, egli avrà reso un eminente servizio non solo al paese, ma ai ministri stessi.

MAMIANI. Io ho domandato la parola per un fatto che mi diventa personale.

Io debbo una spiegazione al signor deputato Mellana circa l'aumento del numero degl'impiegati nel Ministero dell'istruzione pubblica.

Nell'intervallo di tempo che ho avuto l'onore di essere parte del Consiglio della Corona, due provincie non piccole hanno cessato la loro propria autonomia, l'Emilia e la Toscana.

Ciascuna di queste provincie aveva un Ministero proprio dell'istruzione pubblica e quel numero d'impiegati che mena con sè la natura dei dicasteri medesimi.

A mano a mano che queste autonomie si sono sciolte, sono rimasti sulle braccia del Ministero sardo, oggi italiano, moltissimi impiegati, i quali, o bisognava mettere in aspettativa, o accogliere nel Ministero medesimo per profittare dei loro servigi.

Io ho creduto meglio di chiamarli al Ministero, e di profittare del loro ingegno e delle loro fatiche.

Ecco la semplice ragione per la quale il numero degli impiegati, contro la volontà del ministro, ha dovuto essere aumentato nel dicastero dell'istruzione pubblica.

Posso essere accusato di molte altre mende, ma di avere impiegato una sola persona di più volontariamente, io sento di essere perfettamente incolpevole.

MELLANA. Il servizio che l'onorevole presidente del Consiglio domandava a me, cioè di aiutarlo a raffrenare, se mi fosse possibile, la smania per gl'impieghi, io credo averlo già reso in parte colle parole mie, quando mi sono fatto a proporre la dichiarazione che ho sottoposto al giudizio della Camera.

Però io non aveva fatto che annunciare dei fatti, dichiarando che non era un'accusa che io intendeva muovere al Governo. Poteva ben comprendere l'onorevole presidente del Consiglio che, quando avessi voluto muovere un'accusa, io mi sarei diffuso a dare delle ragioni in appoggio della medesima; giacchè non si accusa, senza procurare di convincere coloro che ascoltano, che la cosa è giusta.

L'onorevole Mamiani poi, per ispiegarmi il perchè dell'aumento da venti a novanta degl'impiegati al dicastero dell'istruzione pubblica, mi portava per ragione che due nobilissime provincie, l'Emilia, cioè, e la Toscana, cessarono dalla loro autonomia.

Ma io rispondo che, se andiamo di questo passo, mentre quelle provincie stanno neppure al quinto dell'antico regno, e voi avete quintuplicato gl'impiegati, chieggo io, dove andiamo? Se il signor ministro stimò suo debito di accogliere nel suo dicastero gl'impiegati di quelle provincie, io credo abbia commesso un grande errore; poichè, volendosi andare alla scentralizzazione, valeva molto meglio assicurare loro uno stipendio di aspettativa, o farli passare in altro utile impiego, ma non acrescere di tanto la pianta degl'impiegati.

Ciò volli dire puramente di passaggio per rispondere all'onorevole Mamiani.

Ora dirò all'onorevole presidente del Consiglio, che appositamente io non aveva fatto cenno del Ministero della marina ch'egli regge, perchè so io pure che la marina non può reggersi colle norme del 1858, nè col principio della scentralizzazione. Noi tutti desideriamo che la marina sia portata a quell'alto grado cui debbe arrivare una potenza essenzialmente marittima qual è l'Italia, che per nove decimi trovasi bagnata dal mare. Quindi, tuttavolta che il Governo porterà la sua attenzione a quella marineria, che fu per tanto tempo trasandata, a vece di censura troverà encomio. Ed è con gaudio che io veggo avere ora il presidente del Consiglio compreso come all'Italia sia mestieri di una grande marineria; e quindi non partirà mai dal mio labbro un'accusa a tale riguardo.

Ma, per dimostrare a lui come sia contraria a questa febbre d'impieghi la mia proposta, dirò che, se la Camera oggi tacesse, parrebbe ch'ella intendesse dare agli avvenuti aumenti la sua sanzione, mentre che, colla mia proposta, rimane libero il giudizio del Parlamento e intatto il suo diritto.

So anch'io che, anche tacendo, non può venir meno questo nostro diritto. E che, quando anche noi lo violassimo questo diritto, un altro Parlamento saprebbe rivendicarlo; ma, siccome questi decreti reali sono stati pubblicati, e sono da

tutti conosciuti, principalmente da noi, se in oggi tacessimo, noi daremmo una tacita sanzione a quei decreti, e lusingheremmo così coloro che oggi ricevono impieghi non approvati con legge.

Ora che il signor presidente del Consiglio ha accettata la risoluzione da me proposta, credo poter facilmente convincere i miei colleghi che non fanno opera inutile ad adottarla, non mirando essa ad altro che a riservare cotesta questione quando la Camera potrà aver maggior cognizione di queste cose, e restando così libera la discussione. Di più, con questa nostra riserva, ammoniamo il Governo ad andare guardingo nel mettere ad esecuzione i reali decreti, massime quello che con tanta forza d'argomentazione venne analizzato dal prode La Marmora.

Io ripeto che non intendo muovere censura al Governo; ma, per evitare dei dispiaceri nelle discussioni dei bilanci, insisto per l'adozione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il signor deputato Mellana insiste sul voto da lui proposto?

MELLANA. Chiedo che sia messo ai voti.

MOSCA, *relatore*. Domando la parola come relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Per l'ordine della discussione, sarebbe meglio votare prima sulla proposta Mellana.

MOSCA, *relatore*. Ma, siccome la Commissione ne ha pure proposto uno....

PRESIDENTE. La votazione della risoluzione proposta dal deputato Mellana non toglie che si possa anche adottare quella della Commissione che ha uno scopo diverso.

Rileggo il voto proposto dal deputato Mellana:

« La Camera, senza pregiudicare alle questioni che devono definirsi nella discussione del bilancio, stante l'urgenza, passa alla discussione della legge. »

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta.)

MELLANA. Mi perdoni la Camera, ma, avendo veduto (dopo la dichiarazione del presidente del Gabinetto che non respingeva la mia proposta) lo stesso signor presidente ed i suoi colleghi alzarsi per votare contro la medesima, desidererei sapere se possano effettivamente farlo. A me pare di no, poichè il Gabinetto era demissionario, e nessuno dei ministri rieletti fu di nuovo assoggettato, come lo esige lo Statuto, a rielezione.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio*. Sono sorpreso che il deputato Mellana, il quale ha fatto parte di tutte le precedenti Legislature, abbia mosso questo dubbio. Nella nostra vita parlamentare successero più volte crisi ministeriali; i ministri cioè offrirono le loro demissioni a S. M.; ma non fu mai considerato effettivamente, legalmente demissionario alcun ministro, finchè il Re non avesse accettato la sua rinunzia. Questo uso non è solo particolare al nostro Parlamento, è comune a tutti i Parlamenti dei popoli costituzionali.

Ogniqualvolta accade una crisi ministeriale, i ministri offrono la loro demissione, ma dichiarano che rimangono ministri pel disimpegno degli affari, e rimangono effettivamente ministri.

Diffatti, quando succede la ricomposizione del Ministero, non si fanno nuovi decreti pei ministri la cui demissione non è stata accettata; si fanno solo dei decreti per quei ministri dei quali la demissione fu accettata.

Fui io stesso in questa condizione nell'anno 1855. Io allora, e tutto il Ministero, del quale faceva parte l'onorevole presidente della Camera, abbiamo rassegnata la nostra demissione a S. M. Il Re incaricò uno dei componenti il Gabinetto di comporre il Ministero. Dopo sette od otto giorni, quel membro del Gabinetto, non avendo creduto di poter compiere il suo mandato in modo soddisfacente, rassegnò la missione che aveva ricevuto da S. M., e il Re invitò i ministri a rimanere al loro posto. Il signor Mellana era deputato, e non elevò nè a riguardo di me, nè a riguardo dell'onorevole presidente, la questione che dovessimo essere sottoposti alla rielezione.

Ora io non credo che la Camera voglia stabilire un precedente costituzionale diverso da quello che in altri tempi l'onorevole Mellana non ha pensato di proporre all'adozione del Parlamento.

RICCIARDI. Domando la parola.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo incidente?

MELLANA. Su quest'incidente.

PRESIDENTE. Allora non se ne finirà la discussione.

MELLANA. Io non voglio rimanere sotto la taccia d'aver invocato oggi una misura sulla quale altra volta avrei taciuto. Il fatto addotto dall'onorevole presidente del Consiglio non è identico a questo. Nell'epoca, alla quale allude il signor presidente, vi era dissenso fra la Corona ed i suoi consiglieri; questi diedero la loro dimissione; la Corona, dopo tentate le prove, non avendo creduto di fare un'altra amministrazione, invitò i ministri dimissionari a ritirare la loro dimissione; e l'intiero Ministero rimase. Ma questo non è il caso nostro. La *Gazzetta ufficiale* almeno ci ha detto questo: vi fu dimissione del Ministero; fu accettata, e fu dato l'incarico al conte Di Cavour di comporre un nuovo Ministero.

Questo nuovo Gabinetto si è composto con parte di quelli che già erano al Ministero, e con altri che non vi erano. Ora, io domando: non è questo un nuovo Gabinetto?

D'altronde io non so se in dodici anni ci siamo trovati in questa circostanza; non conosco la forma del decreto reale.

Quello però ch'è positivo si è che, onde il paese creda che la dimissione è stata seria, convien ammettere che vi fu la dimissione d'un Gabinetto e la ricomposizione d'un altro, ed io credo che costituzionalmente i ministri tutti che fanno parte d'un nuovo Gabinetto debbono essere sottoposti a nuova elezione.

PRESIDENTE. Non fa alcuna proposta?

MELLANA. No.

PRESIDENTE. Il deputato Saracco ha facoltà di parlare.

SARACCO. Io porterò la quistione sul terreno arido, ma, credo, altrettanto e forse più interessante, delle cifre.

La relazione stessa dell'onorevole Mosca ha fatto conoscere alla Camera che, così negli uffici, come nella Commissione, sorse ardua discussione intorno al decreto 12 dicembre 1860, e che la Commissione, ad una maggioranza di 6 voti contro 3, giudicò erronea l'interpretazione che il signor ministro ha creduto di dare all'articolo 1° della legge 31 ottobre 1860.

Membro ancor io della minoranza di questa Commissione, chieggo facoltà alla Camera di dire le principali considerazioni, le quali mi trassero ad abbracciare un'opinione che molto, e, dirò, radicalmente, si discosta da quella del maggior numero dei miei colleghi che seggono sul banco della Commissione.

Così mi accadrà, almeno una volta, di difendere il signor ministro della finanza, e mi sia concesso sperare che egli voglia a sua volta mantener saldi quei principii che ha giustamente sostenuti.

Desidero anzitutto, per ciò eziandio che ebbi l'onore di essere relatore della legge che porta la data del 31 ottobre 1860, che sia ben chiarito questo fatto, che, cioè, negli uffici della

Camera, e specialmente nel seno della Commissione, la nuova disposizione introdotta in questa legge dalla Commissione della Camera elettiva venne giudicata e si ritenne tuttavia per ogni rispetto incensurabile.

Posto, siccome niuno dubita, che l'alinea introdotto dalla Commissione all'articolo 1° di detta legge non sia, in sostanza, altra cosa, fuorchè la riproduzione esatta, e, sto per dire, letterale dell'articolo 241 della legge che diede ordinamento ai comuni ed alle provincie, ciascun vede che questa nuova disposizione non può essere soggetta a censura, senza offendere i principii fondamentali della legge che spiega autorità in molte parti del nostro paese.

La questione adunque non si aggira soltanto nel far giudizio dell'alinea dell'articolo 1° della legge più volte citata; la questione sale ancora più alto. Trattasi, in sostanza, per avviso concorde degli uffizi e della intera Commissione, di bene esaminare, se, di fronte alle disposizioni dell'articolo 241 della legge sui comuni e sulle provincie, riprodotto poscia letteralmente colla legge 31 ottobre 1860, il Ministero abbia potuto legalmente e possa legalmente in avvenire fare un cumulo di tutte le spese provinciali obbligatorie, e di tutte quelle altre che, per benigna interpretazione di legge, ne vestono la natura, ed accreditarsi poi di queste spese mediante una sovrimposta ai tributi diretti che si riscuotono in tutte le parti del regno, dove la legge comunale e provinciale ha ricevuto la sua esecuzione; o se invece, come vuole la maggioranza della Commissione, si debba esattamente e scrupolosamente mantenere l'imposta tale quale risulta dai rispettivi bilanci; cosicchè ogni contribuente in ciascuno degli ex-Stati debba corrispondere allo Stato solo quanto lo Stato si è assunto di pagare in disgravio del medesimo contribuente.

Ora io penso di poter dimostrare con molta semplicità, epperciò con molta parsimonia di parole, che la teoria propugnata dai miei onorevoli contradditori pecca nella sua base; che essa è contraria così alla lettera, come allo spirito della legge; che, infine, l'ordine del giorno formulato e proposto dalla maggioranza della Commissione avrà per necessaria conseguenza di ritardare l'esecuzione di questo progetto di legge, che tutti ammettono essere di suprema importanza.

Qual era infatti la mente del legislatore? quali erano, in grazia, i suoi intendimenti, quando stabilì coll'art. 241 che le spese provinciali già obbligatorie sarebbero poste a carico dello Stato? Io non potendo conoscere nè direttamente, nè indirettamente l'opinione degli egregi uomini che parteciparono alla formazione di questa legge, e tanto meno del ministro che sottopose alla firma del Re la legge del 23 ottobre 1859 (e, se io, non dirò il vero, vi ha certamente in quest'aula chi potrà rettificare e raddrizzare le mie espressioni), per me sta tuttavia, sino a prova contraria, che il legislatore dovè specialmente avvertire che parecchie, moltissime anzi, fra le spese che per legge dovevano figurare a carico dei bilanci provinciali, riguardavano interessi veramente governativi, i quali dovevano perciò essere sostenuti a carico dello Stato. Se parve quindi cosa logica e conveniente che queste spese dovessero quindi innanzi figurare a carico della pubblica finanza; se lo Stato dichiarò di volere far sue queste spese; se, infine, per far fronte al nuovo debito si credè opportuno di stabilire una sovrimposta ai tributi diretti, ragion voleva e ragion vuole per l'avvenire che quest'imposta sia distribuita secondo i principii generali che sono scritti nello Statuto, che ciascun contribuente vi concorra nella misura dei proprii averi, non già che questo peso debba essere distribuito inegualmente colla peggio di quei che son più poveri, e secondo i bisogni e le risorse di ciascuna provincia. Se questo avesse dovuto essere il frutto della nuova legge così intesa dalla Commissione, le antiche provincie dovrebbero rimpiangere la vecchia legislazione, imperocchè, sotto l'impero della legge precedente, le provincie avevano almeno il gusto di poter amministrare il danaro che i contribuenti sborsavano per ispese provinciali, laddove nel sistema attuale, sotto un regime più ampio di libertà, lo Stato si sarebbe sostituito alle provincie, senza però migliorare la condizione delle più povere fra queste.

Il legislatore ha dovuto eziandio por mente che, mentre in questi ultimi anni l'animo ci mancava più volte a stabilire nuove gravezze, noi, che sedevamo in Parlamento, avevamo trovato il mezzo termine di porre a carico delle provincie molte spese di interesse generale, che rendeano assai grave la condizione delle nostre provincie.

Poichè adunque il provvido ed accorto legislatore non ignorava che in altre provincie del regno queste spese erano poste a carico della pubblica finanza, non accade punto di dover fare le meraviglie se questo sistema si è voluto generalizzare, ed accade invece di meravigliare che si voglia ristabilire questa disuguaglianza, contro la quale protesta appunto l'articolo 241 della legge comunale e provinciale.

In altri termini, o signori, poichè le spese provinciali obbligatorie passarono a carico dello Stato, poichè collo stesso articolo di legge fu decretata una sovrimposta ai tributi diretti che bastasse a coprire questo peso assunto dallo Stato, i principii di diritto costituzionale vietano recisamente che si possa istituire un'indagine sull'origine e sulla provenienza di quest'imposta. Se voi aprirete la porta a quest'indagine grandemente pericolosa, se voi cercherete di conoscere se la tale o tal altra provincia sia per sentire uno speciale beneficio in dipendenza d'una determinata imposta, non avrete soltanto fatto violenza allo spirito della legge, la quale non ammette distinzione di sorta, e non contiene nemmanco l'espressione del *rimborso* adoperata dalla Commissione; ma voi, o signori, avrete, quel che è peggio, fatto offesa al principio di una legge essenzialmente unificatrice, e, con ben altre intenzioni, avrete dimostrato di voler dare un passo addietro in quella via scabrosa dell'unificazione, appena alcuni pochi interessi saranno stati momentaneamente offesi o spostati. (Bravo! *dalla sinistra*)

Nè mi muove l'obbietto che sta in cima dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che, cioè, la separazione dei bilanci dei diversi ex-Stati del regno formi la base necessaria e fondamentale della legge 31 ottobre 1860. Che cosa è questa separazione dei bilanci, che viene invocata dalla maggioranza della Commissione a sostegno della propria opinione? Questa separazione dei bilanci esiste ella davvero? Ed è proprio una verità, che col decreto 12 dicembre 1860 questo principio sia stato violato dal Ministero?

In diritto io non riconosco punto il principio della separazione dei bilanci. Non l'ammetto, perchè non conosco alcuna legge la quale consacri questa malaugurata dottrina.

Riconosco il fatto, che per l'anno 1860 i bilanci si tennero separati e divisi; ma questo fatto transitorio, e semplicemente tollerato per l'anno 1860, io lo ripudio per l'avvenire, lo ripudio per l'anno stesso che volse.

Me ne appello all'onorevole ministro delle finanze, o, dirò meglio, all'onorevole Vegezzi, il quale, in seno alla Commissione, ed avanti la Camera, dichiarò che fra pochi giorni avrebbe presentato un bilancio unico, comprendente gli interessi delle varie parti dello Stato.

Dico di più, che questo doveva essere non solo il desiderio, ma doveva essere nell'aspettazione, così della Commis-

sione, come della Camera quando sanciva la legge 31 ottobre 1860, perchè sin d'allora il Ministero aveva dimostrato codesti suoi intendimenti. Se tale era adunque la prospettiva e questo il concetto onde s'era mossa la Camera nell'accordare l'esercizio provvisorio di un bilancio, che doveva esser *unico*, io non comprendo come la maggioranza della Commissione potesse dire che la separazione dei bilanci degli ex-Stati del regno doveva essere considerata come la base necessaria della legge 31 ottobre 1860.

Ma questa stessa separazione dei bilanci, se la memoria ben mi sovviene, ha forse impedito che nello scorso anno un'interessante provincia del regno fosse sgravata di una gravissima imposta da 6 a 7 milioni di lire? Questa stessa separazione dei bilanci ha ella per avventura potuto impedire che la legge sarda, la quale stabiliva la sovrimposta del decimo di guerra, fosse applicata eziandio ad altre parti del regno?

Soffrite pertanto che per la stessa ragione sia mantenuta l'imposta uniforme di dicianove centesimi, quando si tratta di eseguire una legge generale che ha stabilito un aggravio sui tributi diretti.

A questa guisa io sostengo che, anche secondo la teoria dei miei avversari, il principio della separazione dei bilanci non viene punto violato, imperocchè le imposte vennero mantenute e riscosse nei diversi ex-Stati, siccome si riscuotevano da prima col solo aggravio proporzionato ed uniforme, che fu reso necessario dallo stabilimento di una nuova imposta, corrispondente ad un nuovo debito assunto dallo Stato; tranne che, ciò che in verità mi parrebbe enorme, si volesse negare il diritto al legislatore di stabilire per legge una nuova imposta sovra certi tributi, perchè vi osti la separazione dei bilanci!

Io non mi tratterrò lungamente a discutere circa il significato che meglio convenga dare al voto della Camera, quando sanzionava l'alinea dell'articolo 1 della legge che fece facoltà al Governo di riscuotere le imposte nel primo trimestre dell'anno corrente.

Sovra questo terreno io non mi posso avventurare con quella scioltezza di modi di cui la maggioranza della Commissione mi ha tuttavia dato l'esempio; debbo ricordare che fui relatore di quella legge, ed appunto questa stessa qualità mi impone una grande riserva, perciocchè io non parlo più agli stessi uomini e non ci troviamo più nelle stesse circostanze, a mezzo delle quali si è prodotto il voto dato allora dalla Camera.

Penso piuttosto di dover interrogare quei fatti che non possono essere disconosciuti, ed il fatto mi risponde che, secondo il progetto della Commissione, l'alinea dell'articolo 1 doveva essere così concepito:

« La riscossione delle somme dovute allo Stato in compenso delle spese già provinciali sarà operato mediante proporzionato aumento ai tributi diretti *delle antiche provincie*; » che poscia, a richiesta della Commissione, la Camera aderì a sopprimere le ultime parole, cosicchè il nuovo articolo non contiene altro cenno delle antiche provincie.

Qual è il significato che la Camera ha voluto dare all'articolo di tal maniera modificato?

Io non indagherò quali fossero le intenzioni, quali le opinioni del tale o tal altro deputato; ma, se nel progetto vi aveva una espressione la quale limitava l'imposta alle antiche provincie del regno, e poscia queste parole, che importavano il concetto della limitazione, a richiesta della Commissione, vennero soppresse dalla Camera, io sono tratto a conchiudere che l'imposta, dapprima limitata, si volle generalizzare ed estendere a tutte le parti del regno; questo mi dice il mio volgare buon senso, e per molte distinzioni sottili io non vorrei mutar sentenza.

Conveniva tuttavia che si desse una qualche spiegazione per parte di coloro i quali sostengono l'opinione contraria, onde dimostrare che per altre considerazioni la Camera siasi mossa a sopprimere la frase *delle antiche provincie;* e fu detto fuori di questo recinto che, mantenendo questa frase, si rischiava forte di mettere a carico delle antiche provincie le spese che erano sostenute dalle provincie nuove.

Per verità l'obbiezione non mi par seria, perchè io credo che a nessuno potè mai venire in capo che le antiche provincie dovessero senza reciprocanza prendere sopra di loro le spese di altre provincie. Questo scrupolo onora bensì la buona intenzione di chi lo ha manifestato, ma io credo di potere nettamente dichiarare che ci siamo accorti di essere scampati da sì grave pericolo sol quando codesto dubbio ci venne graziosamente partecipato.

La maggioranza della Commissione stimò a sua volta di aver trovata un'altra spiegazione, e crede sicuramente che questa sia la più vera. Essa vi ha detto che con questa locuzione si era non solo voluto correggere l'errore in cui si era incorso nelle antiche provincie pel 1860, ma si era eziandio cercato di prevenirlo in qualche altro ex-Stato, in cui le disposizioni dell'articolo 241 della legge 23 ottobre 1859 avessero potuto ricevere applicazione.

Ma come mai la Commissione potè ciò credere, mentre essa aveva già dichiarato nel testo stesso della sua relazione che l'alinea dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1860, corrispondente esattamente all'art. 241 della legge 23 ottobre 1859, non poteva riferirsi che alle antiche provincie considerate in rapporto fra di loro?

Qui la Commissione è caduta in manifesta contraddizione, e sino a che non mi saranno offerti maggiori riscontri, io continuerò a credere ciò che ho detto poc'anzi, che cioè un'imposta, la quale dapprima si voleva mantenere limitata, si volle invece generalizzare secondo i principii fondamentali del nostro Statuto.

Ancora brevissime osservazioni per dimostrare che l'ordine del giorno come venne proposto dalla maggioranza della Commissione avrà per necessaria conseguenza di ritardare l'esecuzione della legge che oggi discutiamo.

Credete voi, o signori, che, mentre il Ministero si trova di fronte ad un bilancio, il quale, per quanto ne ha detto oggi stesso l'onorevole Brofferio, presenterà un disavanzo poco presso di 300 milioni, credete voi che sia cosa urgente concedere al Governo i mezzi perchè possa provvedere al regolare servizio dello Stato? Se lo credete, o signori, votate la legge e respingete l'ordine del giorno; imperocchè, se la Camera crederà di biasimare l'opera del Governo, di necessità il Ministero dovrà impartire nuove direzioni, sia per una diversa ripartizione delle imposte, sia ancora per la formazione dei ruoli di esazione.

Ora la formazione dei ruoli di esazione non è opera nè di un giorno, nè di dieci, e forse non basteranno i trenta, ed in questo intervallo non so in verità, o signori, come il Ministero potrà provvedere alle quotidiane esigenze del servizio.

Dirò di più: vi sono certi servizi ai quali, se voi biasimate l'opera del Ministero, non vi sarà per avventura chi voglia o possa in avvenire provvedere; parlo dei servizi già sostenuti dai comuni delle provincie di Parma e Piacenza, i quali furono sgravati da alcune spese obbligatorie, in virtù del mentovato decreto. Se la Camera darà il torto al Ministero, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che lo Stato non dovrà certamente più

provvedere a questo servizio, ed i comuni non potranno, a quest'epoca tanto avanzata dell'anno, stanziare le spese necessarie onde provvedere a codeste esigenze.

O si vuole per avventura che il Ministero sia stato molto avaro, ed io lo credo, nel fare l'inventario delle spese obbligatorie poste a carico d'alcuni comuni, e che ragioni d'alta convenienza, di giustizia fors'anche, se nei ducati di Parma e di Modena non venne pubblicata la legge comunale-provinciale, conducano nella opportunità di adottare a riguardo degli ex-ducati qualche misura di speciale favore? Ebbene, io son certo che il ministro delle finanze non ricuserà di sottomettere a nuovo esame la discussione; e, quando verrà la discussione dei bilanci, come appunto diceva poc'anzi il signor presidente del Consiglio, queste quistioni si potranno trattare più ampiamente, e si potrà in quella circostanza adottare qualche temperamento che dia soddisfazione a legittimi desiderii.

Finalmente, signori, io v'invito a dare il voto alla legge, ed a respingere l'ordine del giorno che vi è proposto dalla maggioranza della Commissione, per motivi d'alta convenienza politica, i quali in questa circostanza si accordano mirabilmente coi principii della più schietta, e, se mi è lecito, dirò barbaramente la parola, coi principii della più giusta fra le giustizie.

Nelle antiche provincie del regno i contribuenti non ignorano, anzi hanno fatto plauso alla deliberazione presa dalla Camera, quando per motivi economici e politici le provincie lombarde furono sgravate da un'imposta di sei o sette milioni di lire; ma questi stessi contribuenti non ignorano che questa legge conteneva una disposizione, la quale, secondo il giudizio che ne ha fatto il Ministero, sanzionato implicitamente dal Consiglio di Stato, giudizio sempre autorevole, troppo autorevole sopra le masse, dovea portare qualche sollievo in favore delle più povere fra le antiche provincie dello Stato. Se voi, o signori, ne giudicherete altrimenti, se il vostro sarà un giudizio di condanna contro l'operato dei ministri, noi continueremo a pagare, senza mormorare nè per le vie, nè pei giornali, perchè è un pezzo che abbiamo contratto questa buona abitudine; ma se le nostre popolazioni ne debbano essere contente e soddisfatte, lascio alla Camera il decidere.

Questo non mi par tempo di gettare il malcontento in paese, e prego perciò la Camera a respingere l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ricciardi, se però egli intenda parlare su quest'ordine del giorno.

RICCIARDI. Io vorrei dire due o tre parole sulla discussione generale.

PRESIDENTE. In tal caso sarà meglio lasciar esaurire la discussione intorno a quest'ordine del giorno.

Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA, *relatore*. L'onorevole deputato Saracco mantiene la rettitudine dell'interpretazione data dal Ministero alla legge 31 ottobre 1860.

Esso ha fatto un'eloquente arringa, facendo appello a sentimenti di convenienza e d'equità, che non possono certamente trovare insensibile un deputato lombardo; ma non credo che il mettere in luce una verità profondamente sentita, nel senso che sia riconosciuto un errore (io mi sbaglierò colla maggioranza della Commissione, ma reputo sia un errore molto manifesto e molto pregiudizievole), possa portare quegli inconvenienti, a cui esso allude, e sui quali ha fatto capo, principalmente, perchè questa questione fosse tolta di mezzo.

Se vi fosse ora qualche probabilità che gli inconvenienti, segnalati dall'onorevole preopinante, dovessero verificarsi, per parte mia tacerei con molto maggior piacere e non produrrei alcuna osservazione sulle questioni che si sono mosse, anzi recederei espressamente dall'ordine del giorno che ho concorso a preparare, e che invece mi sento in dovere di sostenere.

Certamente le provincie le quali hanno, per questa disposizione del Governo, ottenuto un sollievo qualunque (o almeno alcuni di quelli che vi appartengono, e che non hanno il criterio di giudicare se questa disposizione, poi, è fondata o no nella giustizia), proveranno qualche amarezza nella delusione in cui essi sono incorsi; ma credete voi che la stessa amarezza non abbiano a provare coloro i quali hanno, a loro volta, confidato nella giustizia del Parlamento per ottenere una riparazione di un errore manifesto? Se questo fosse vero, allora bisognerebbe portare a pari le condizioni delle due popolazioni, bisognerebbe allora decidere anche chi ha torto e chi ha ragione, poichè, se l'inconveniente del malcontento non si può assolutamente evitare, la preferenza vuol essere data a colui il quale sarebbe malcontento a ragione, e non a colui che sarebbe malcontento a torto.

Del resto, io non credo che il buon popolo piemontese, il quale ha saputo compiere un atto di giustizia con tanta franchezza, quando si trattò di renderla alla Lombardia (ed è un fatto che noi Lombardi abbiamo, nell'occasione dell'abolizione del 33 1/3 0/0, è un fatto che mi compiaccio di attestare in cospetto della Camera nuova, che noi abbiamo pur trovato, nel maggior numero di deputati delle antiche provincie fortissimo sussidio alla nostra tesi).....

MELLANA. Domando la parola.

MOSCA... così, io dico, non voglio credere che essi vorranno mai trovarsi mortificati e molto meno malcontenti e tumultuosi per ciò che potesse avvenire che fosse riconosciuto che a torto essi furono sgravati di un debito, e questo accollato a chi non aveva alcuna ragione di sopportarlo.

Ora entro in argomento.

Per farsi un criterio esatto dell'argomento che è in discussione, è indispensabile di chiarire la situazione reciproca dei quattro ex-Stati, fra i quali venne operata la fusione delle spese ex-provinciali.

Noi abbiamo anzitutto le antiche provincie: queste con una relativamente tenue imposizione diretta provvedevano alle spese propriamente riconosciute come spese dello Stato, ma in compenso di questa minore imposizione avevano a sopportare moltissime spese provinciali obbligatorie.

Queste spese provinciali obbligatorie, la legge 23 ottobre 1859, facendo quello che già in altri Stati, e precisamente in Lombardia, da molto tempo era stato fatto, dichiarò di addossarle allo Stato, o, per non litigare di parole, diremo che lo Stato dichiarò di volersene *compensare* mediante aumento ai tributi diretti.

Io credeva che questa parola *compenso* potesse essere legittimamente significata colla parola *rimborso*; ma, poichè il deputato Saracco sembra annettere qualche importanza a mantenere la lettera della legge piuttosto nel senso di *rimborso* che di *compenso*, non faccio nessuna difficoltà, ed accordo che la legge dice *compenso* e non dice *rimborso*.

Ciò è stato fatto in Piemonte soltanto colla legge del 1859; nella Lombardia era già stato fatto fin dall'anno 1805, e cominciò ad aver vigore coll'anno 1806. Lo provano le leggi di finanza dell'8 giugno 1805 e del 15 luglio dello stesso anno.

Nella legge dell'8 giugno 1805 all'art. 53 è sancito il principio che non vi saranno più nel regno italiano spese provinciali, o così dette dipartimentali; nella legge del 17 luglio di

quello stesso anno dagli articoli 2 e 5 venne stabilita la proporzionale misura del contributo nazionale in 40 danari, e quella del contributo provinciale in 14 danari.

Questa proporzione suggerisce una prima osservazione, ed è che in tal modo il contributo provinciale veniva a rappresentare il terzo incirca del contributo totale, fatta massa del contributo nazionale e del contributo provinciale, e così precisamente come nelle antiche provincie presso a poco, dove appunto le imposte, le spese ex-provinciali rappresentano un importo che eguaglia certo un terzo dell'importo totale del contributo; fatto massa del contributo erariale e del contributo provinciale, perchè qui nelle antiche provincie ascendevano a sei milioni e 500,000 franchi, giusta quanto ne attesta il bilancio presuntivo per l'anno 1860 delle antiche provincie.

Queste disposizioni legislative non sono mica da andarsi a cercare nè nel bollettino delle leggi, nè in altri luoghi, basta riportarsene semplicemente alla testimonianza dell'Austria, la quale, con una legge recentissima, quando istituì il così detto *fondo del dominio*, venne essa stessa a riconoscere queste verità. Ho qui fra le mani il bollettino provinciale per la Lombardia. In esso troviamo la circolare della luogotenenza lombarda del 3 febbraio 1853, in cui, in ordine alle superiori disposizioni impartite dal sovrano, si vengono a dichiarare le cose seguenti:

« Riconobbe quindi il prefato Ministero:

« 1° Che a partire dall'anno 1806 non fu fatta in Lombardia alcuna distinzione fra le spese dello Stato e le provinciali o dipartimentali in forza delle combinate leggi di finanze 8 giugno 1805, e 17 luglio stesso anno, ma che l'imposta prediale fu sanzionata in un'unica somma destinata a far fronte a tutte le spese così dello Stato come delle provincie. »

E poi in seguito:

« Nella condizione attuale però delle regie finanze non potere assolutamente essere concesso a carico del regio erario un qualsiasi aumento od ampliamento di queste sovvenzioni a titolo di nuovi od accresciuti bisogni provinciali, ed anzi essere dichiarato fin d'ora inammessibile a carico dello stesso regio erario un maggior contributo per le spese provinciali del regno lombardo-veneto, quali saranno per essere qualificate e dichiarate giusta i principii generali e le sovrane disposizioni in data 14 settembre 1852. »

In seguito vengono i titoli che costituiscono questo fondo, e finalmente si dice: « che si dovrà far fronte con ispeciali sovrimposte al disavanzo che risultasse tra le attuali sovvenzioni a carico del regio erario per iscopi provinciali, ossia del dominio, e gli effettivi bisogni, comunque questi bisogni siensi accresciuti o nuovi. »

In sostanza, come vedete, l'Austria riconosceva perfettamente il nostro buon diritto. Essa diceva: io riconosco che voi di spese provinciali non ne avete, e che non avete l'obbligo di sborsare un centesimo per queste spese provinciali, perchè io mi sono pagata di queste spese, e le ho assunte io stessa dietro il compenso di ciò che rappresentava appunto l'importo di queste spese provinciali; ma, siccome io non ho denari, così non intendo di pagare questo debito, e lo pagherò in una proporzione da me arbitrariamente determinata; ma, siccome questo che sono disposto a pagare, non basta per i vostri effettivi bisogni, così ci penserete voi altri con una sovrimposta del dominio.

Lasciamo da parte la considerazione che questo discorso quale l'Austria lo rivolgeva al Lombardo-Veneto non mi pare adattatissimo per essere diretto alla Lombardia dal Parlamento italiano, ma mi sia lecito di dire che almeno l'Austria aveva fatto qualche cosa, aveva determinato arbitrariamente un equivalente di ciò che essa riteneva dover assolutamente soddisfare per ciò che essa aveva ricevuto. Il Governo invece non fece nemmeno questo nel decreto reclamato; il Governo, che pure aveva una misura evidente nel bilancio del 1860 di questa provincia per rendere almeno alla Lombardia questa parziale giustizia, non l' ha fatto, perchè non fece che cumulare la sola imposta che noi abbiamo pagato l'anno scorso a titolo di sovrimposta del dominio, con le altre spese provinciali, ma non ci tenne conto di lire 1,164,000, di cui era stato tenuto conto nel bilancio del 1860. Qui nel bilancio del 1860 si stabilisce precisamente la consistenza del fondo del dominio; vi si dice che il fondo del dominio è d'anno in anno di lire 3,528,156, specificato a tenore di una tabella che va annessa al bilancio stesso.

Ma si dice che da questa somma bisogna levare L. 1,164,330, che noi paghiamo sotto forma di imposta principale, e che tuttavia non rappresenta che queste spese provinciali, per cui la sovrimposta del dominio fu in quella legge del 1860 determinata in sole lire 2,363,826.

Del rimanente non si può a queste spese dare il carattere di vere spese provinciali, perchè era in principio stabilito che le spese provinciali erano a carico dello Stato; ma, siccome questo aveva ricevuto alcun che per questo titolo, questo si metteva in fondo. Vi era poi un'altra specie d'imposta erariale per supplire a queste spese provinciali a cui si era determinato di non voler concorrere che in parte soltanto.

Si potrebbe anche sostenere che l'articolo 241 nel bilancio del 1860 è applicato inesattamente, perchè, a dir vero, non si trattava di un'imposta propriamente provinciale, era una imposta erariale che lo Stato percepiva per un titolo qualunque, e più specialmente per provvedere a queste spese alle quali era già anteriormente obbligato.

Notisi un altro errore: sono errori parziali che concorrono a dimostrare quante ingiustizie si siano fatte alla Lombardia. Nel bilancio 1860 la somma di lire 3,528,156 non rappresenta soltanto i bisogni della Lombardia per questo fondo del dominio, rappresenta altresì per la somma di oltre 300.000 lire un rimborso di anticipazioni fatte dall'erario nel 1859 a questo stesso fondo del dominio. Questa era una somma che, rimborsata una volta, doveva necessariamente scomparire, e invece si vede che viene a funzionare ugualmente in questa speciale partita di bilancio, poichè si mantenne appunto la cifra di lire 2,363,000.

Mi si risponderà, che a dividere le conseguenze di questo soprassello concorrono pur anche le altre provincie a cui era applicata la stessa legge; ma questa è una meschina consolazione, quella, cioè, di avere in compagnia altre provincie, che pagano quello che non dovrebbero pagare, e, ad ogni modo, questa consolazione non la mi pare talmente soddisfacente che nè la Lombardia, nè le antiche provincie, nè l'Emilia, certamente vorranno contentarsene.

Vediamo quali siano state le conseguenze di questa fusione delle sovrimposte delle diverse provincie. Eccole.

Mentre nel 1860 il contributo stato compensato allo Stato, ascendendo a 2,363,000 lire, diviso per ogni lira di rendita, diede per risultato che ogni lira di rendita fu tassata di centesimi 8 e 285 millesimi...

SARACCO. Ma questo fu sulla intera somma.

MOSCA. Parlo dell'imposta; ma sul terzo per cento su questo bisogna prendere una proporzionale per dividerla sopra ogni lira di tributo.

Siccome avevo già avvertito, quest'anno avrebbe dovuto essere minore di questa somma, perchè il fondo del dominio non doveva più essere di 2,363,000 lire; poichè, deducen-

done quelle 363,000 lire che rappresentano il rimborso di un'anticipazione erariale, avrebbero dovuto essere di sole lire 2,026,000, e invece è avvenuto che s'imponessero 19 centesimi; e vedete, o signori, che sono più del doppio; poichè 19 centesimi danno niente meno che la somma di 5,420,960 lire, di cui la Lombardia venne ad essere quest'anno caricata, invece di sole lire 2,026,000, che avrebbe dovuto sopportare.

Bisogna considerare anche gli effetti, se si vuol avere una cognizione esatta della situazione fatta dal decreto ministeriale.

Vediamo ora in che condizioni si trovavano Parma e Modena.

Parma e Modena non ne avevano di spese provinciali, e la cosa è naturale, perchè non avevano provincie.

Per loro dunque non vi erano che bilanci erariali e bilanci comunali.

Che cosa ha fatto il ministro? Per poter applicare a queste provincie la disposizione dell'articolo 241, e fare una massa sola con tutte le altre spese provinciali delle antiche provincie e della Lombardia, esso le ha create queste spese provinciali. Tolse via da alcuni bilanci comunali alcune di quelle spese che gli parvero poter coincidere colle spese provinciali delle antiche provincie; le battezzò *spese provinciali*, poi le introdusse nella massa delle altre spese provinciali, e ripartì il tutto tra buoni fratelli.

Ecco che cosa ha fatto. Ma gli abitanti di quelle parti hanno un'altra obbiezione da sollevare.

Essi dicono che se l'articolo 241 era stato bene o male a proposito applicato alla Lombardia, fatto sta che nelle provincie di Parma e Modena non era stato applicato in nessun modo, perchè il decreto del dittatore Farini, col quale egli aveva pubblicata la legge comunale e provinciale, decreto che mi pare in data 26 dicembre 1859, all'articolo 11, contiene una disposizione esplicita, colla quale si riserva l'attuazione di quell'articolo 241 ad altre preventive disposizioni, che poi non vennero mai date.

Nè si creda che le disposizioni date dal Ministero, battezzando come spese provinciali alcune spese comunali, possano essere considerate come quelle disposizioni a cui alludeva appunto l'articolo 11 del decreto di Farini, perchè quello era il linguaggio di un legislatore, il quale non domandava mica al potere regolamentare di dare queste disposizioni, ma si riservava a sè legislatore di darle, onde ne avviene che, quando non le ha date esso, nè le diede altro legislatore a lui succeduto, si deve conchiudere che l'articolo 241 ivi non è entrato mai in vigore, come non vi è nemmeno in giornata.

Onde l'argomento del signor Saracco, il quale infine pur consente che il Ministero si è mostrato un poco avaro nel fare la massa delle spese provinciali in quegli ex-Stati, non regge.

Ma io dico anzi di più che il Ministero non poteva ciò fare se non illegalmente, perchè quivi non era in vigore quest'articolo, non era mai stato attuato, e quindi gli abitanti di quelle provincie dovevano ritenersi assolutamente sciolti da una provvidenza, la quale, secondo i termini letterali in cui era stata presentata alla Camera, lasciava nella perfetta persuasione che, in quanto ad imposte, nulla si era mutato, e che non si trattava che di andare avanti per altri tre mesi in quel modo che si era passato l'anno 1860.

Ora vediamo le conseguenze del decreto ministeriale che la maggioranza della vostra Commissione crede di portare in discussione. Io non intendo propriamente di determinare quanto vi abbiano guadagnato le antiche provincie; io credo che non ne abbiano ritratto quel guadagno che potevano ricavare in vista di quanto vennero aggravate le altre. Io non saprei fare esattamente il conto; ma bensì so che nell'anno passato furono aggravate di 6 milioni e mezzo per totale di spese provinciali. Mi pare quindi che si dovrebbe dedurre da questi 6 milioni e mezzo tutto quello che pagheremo noi in quest'anno al disopra di ciò che pagavamo l'anno passato. Se fosse così, bisognerebbe conchiudere che le antiche provincie dello Stato debbono pagare appena un terzo di ciò che contribuivano l'anno passato; invece la Lombardia, che non doveva pagare che 2 milioni, è chiamata a versare 5 milioni e mezzo; le provincie di Parma e di Modena che non pagavano niente affatto, ma che sono state per altro sgravate di qualche cosa, tenendo pur conto di quello che sono state sgravate e, secondo me, illegalmente, a vece di 100,000 lire l'una e 153,000 l'altra, dovendo sborsare mezzo milione caduna, si trovano dover pagare tre o quattro volte di più di ciò che facevano pel passato.

Questi sono gli effetti, questi sono i risultati.

Ma il deputato Saracco dice: saranno anche questi gli effetti, ma ciò non conta niente. Quello che si deve osservare si è una cosa sola, se, cioè, questi effetti sono legittimati dalla legge che avete sancita il 31 ottobre. Se derivano da questa legge, la quale è stata fatta competentemente, ed è passata per tutti i gradi che lo Statuto esige, non si deve andar a cercare altro, senza sconvolgere interessi, i quali hanno avuto un legittimo fondamento nella legge.

Qui dunque sta precisamente la questione che si deve esaminare, se la legge attuale fu interpretata dal Governo nel suo vero senso. Nell'addentrarmi in questa scabrosa questione, premetto che è alieno da me ogni intendimento di voler ferire menomamente la lealtà delle intenzioni di tutti coloro che hanno preso parte in qualsiasi modo, sia alla formazione della legge sovra accennata, che alla sua applicazione, ed in particolare non posso sicuramente avere altro convincimento quando mi trovo in presenza di una così alta probità quale è quella del nostro ministro delle finanze; ma io, e con me la maggioranza della Commissione, ritengo che assolutamente la legge è stata interpretata erroneamente.

Prenderò ora a confutare, per quanto mi sarà possibile, l'esposizione dell'onorevole Saracco.

Egli dice che la tesi propugnata dalla maggioranza della Giunta è contraria alla lettera ed allo spirito dell'articolo 241, e così all'alinea dell'articolo primo della legge 21 ottobre 1860, che non fa che ripetere l'articolo 241, e che può esporre a gravissimi imbarazzi lo Stato, in circostanze nelle quali è più che mai urgente di dargli i mezzi di promuovere l'andamento della cosa pubblica. Or bene, io sono di parere assolutamente opposto, credo invece che la tesi da lui sostenuta a giustificazione dell'operato del Ministero, sia in opposizione colla lettera, collo spirito della legge e col bisogno di conservare allo Stato i mezzi di provvedere prontamente al disimpegno degli affari.

Quanto alla lettera della legge, io aspettava che l'onorevole Saracco volesse mostrare precisamente in che cosa la lettera dell'alinea dell'articolo primo sia più per l'una che per l'altra delle contrastate interpretazioni. Non bisogna dissimularsi che quest'alinea, qualunque sia il senso che gli si voglia attribuire, è stato imperfettissimamente formulato. Mi rincresce il dirlo, perchè appunto avete inteso che il relatore della Commissione fu l'onorevole Saracco, ma, senza voler rimuovere da me la mia parte di colpa, perchè anch'io dovea vegliare a che si adoperasse una forma più chiara dell'usata, senza volermi sottrarre alla mia parte di responsabilità, confesso che

quest'alinea non dice quello che dovea dire. Stimo però opportuno di fare osservare ch'esso non contrasta menomamente all'assunto della Commissione. Parmi che l'onorevole Saracco dia troppo poco peso alla gravissima circostanza della separazione dei bilanci, quindi le sue censure sono appunto dirette alla Giunta, la cui maggioranza sostenne che questa separazione dei bilanci non esiste in diritto, ma semplicemente in fatto; che esiste tanto meno anche in fatto, in quanto che il signor ministro delle finanze ha promesso di venire tra breve a sottoporre alla Camera un bilancio complessivo di tutto lo Stato; che, ad ogni modo, quand'anche questa separazione dei bilanci sussista, egli la respinge, egli non vuole che formi una base di diritto comune nel Parlamento italiano, in relazione ad una nazione sola, la quale vuol essere fusa coi vincoli della più sincera fratellanza, come è la nazione italiana.

Ma io sono con lui perfettamente d'accordo, e nutro ardentissimo il desiderio dell'onorevole Saracco, che presto noi abbiamo un bilancio solo, che tutti questi interessi materiali abbiano ad essere fusi in un solo, perchè in questa guisa noi potremo realmente fornir la nazione di tutto ciò che importa per costituire i fondamenti della sua prosperità e della sua potenza.

Io mi ricordo ciò che diceva il signor presidente del Consiglio dei ministri a tale proposito; quando appunto, facendo appello a questa condizione di cose, diceva che il Governo ci aveva pure pensato, e ch'egli riterrebbe che l'uomo più benemerito del paese sarebbe quello il quale potesse definire questa formola, e stabilire il principio sommo che conducesse ad effettuare questo sublime desiderio.

Io ne sono perfettamente convinto, perchè pur troppo tanto quelli che pagano di più, quanto quelli che pagano di meno, sono sempre in diffidenza fra loro di pagare un tantino di più gli uni che gli altri, e questa è una cosa che ingenera dissidi.

Nella mia qualità di Lombardo affretto poi anche, per circostanze affatto particolari, il tempo della fusione di questi bilanci, della perequazione delle imposte, perchè io credo che noi realmente siamo quelli che siamo aggravati più ancora che tutti gli altri.

Ma lasciamo questo a parte.

Che il Ministero ci abbia promesso il bilancio, è un fatto. L'ha promesso alla Camera ed alla Commissione, che ne ha preso atto e ve ne ha dato notizie nella relazione stessa, colla quale vi propone il progetto di legge.

Ma intendiamoci bene. Io non penso che il Ministero abbia inteso di prepararci un bilancio nel quale siano perequate tutte le imposte, in modo che un solo sistema abbia da applicarsi a tutto lo Stato.

Ora, quando si discorre dell'unificazione dei bilanci, io credo che, se si vuol parlare di qualche cosa di concludente, bisogna intenderla in questo modo, e non già nella maniera soltanto di legare in un solo volume più volumi che ora vanno dispersi; nella maniera anche di regolare provincia per provincia in un sistema separato di imposizioni, e anche nella maniera di una unificazione perfettissima del bilancio passivo, io non vedo come questo possa condurre alla soluzione delle difficoltà presenti. In questo caso io sostengo che noi andremo avanti per tanto tempo colla separazione dei bilanci quanti anni dovremo passare ancora in questa penosa aspettazione della perequazione delle imposte di tutto lo Stato.

Se poi è un fatto, un fatto che produce delle conseguenze legali così importanti, bisogna che sia anche un diritto, perchè, se le imposte venissero percepite dallo Stato solamente in via di fatto, non so allora come questo si potrebbe definire, e che cosa vi si potrebbe opporre materialmente.

È un fatto ed un diritto; e che sia un diritto lo rilevate dalle stesse leggi, le quali hanno per il 1860 stabilito i diversi bilanci dello Stato.

Dice il signor Saracco che, ad onta di questa separazione dei bilanci, non è tolta al legislatore la facoltà di stabilire nuove imposte; mai no; nè noi, nè alcun altro nella Camera sarà d'avviso di dire questa enormità che il potere legislativo non possa imporre nuovi balzelli; la questione non è diretta a contestare al medesimo questo diritto; essa è rivolta a vedere in qual modo il potere lo esercita: se impone le tasse in un modo coperto, come è quello di una fallace interpretazione della legge, ossia che le decreti risolutamente, come disgraziatamente avvenne adesso in Lombardia per riguardo ad alcune specie di imposte, specialmente per riguardo a molestie che si recano colà alla stampa, e riguardo a certe disposizioni date dal ministro della finanza; inconvenienti dei quali io credo che il signor ministro ne sappia nulla, e che vanno fino a voler esigere il decimo di guerra anche sui 10 centesimi.

A tale proposito faccio appunto le mie riserve, giacchè, quantunque siansi sollevate queste controversie nel seno della Commissione, si fu d'avviso di non trattare che la presente questione, attesa l'importanza di non lasciar passare un errore d'interpretazione, così ritenuto dalla maggioranza della Giunta, in una legge come quella dei bilanci; poichè, se in questa il Parlamento si mostra indifferente, e lascia che il Governo faccia ciò che più gli talenta, ne possono derivare conseguenze molto deplorabili; si può dire anzi che la sostanza stessa della Costituzione sarebbe virtualmente infirmata.

Però un argomento letterale d'interpretazione l'onorevole Saracco ha creduto di desumerlo dal fatto che, mentre l'alinea dell'articolo 1 viene proposto alla Camera dalla Commissione nella forma in cui si presenta attualmente, e di più con alcune parole finali: *delle antiche provincie*, questo fatto della soppressione acconsentita dalla Camera di queste parole: *delle antiche provincie*, deve avere necessariamente il significato che il Ministero stimò di dare alla legge.

Egli stesso si fece carico di accennare ad una giustificazione affatto volgare che avrebbe potuto spiegare la soppressione di tali parole; disse cioè che, quando queste si fossero lasciate, ne sarebbe venuta la conseguenza che le antiche provincie dello Stato dovessero sopportare tutte le spese provinciali anche degli altri ex-Stati; però subito si è affrettato il signor Saracco a dire che a nessuno poteva ciò cadere in mente, e che, quando questo fosse stato l'unico motivo per togliere quelle parole, la soppressione non avrebbe avuto importanza alcuna. Egli afferma che infatti mai più le antiche provincie possono accorgersi solamente adesso di aver evitato un così grande pericolo di pagare esse i debiti degli altri, senza rivendicazione contro coloro pei quali avessero versato il denaro.

Io osservo intanto questa felicissima espressione, e dico che, se le antiche provincie non potevano mai pensare ad addossarsi le spese provinciali delle nuove, nemmeno le nuove potevano avere in mente di addossarsi quelle delle antiche.

Mi si dirà forse che per la Lombardia vi poteva essere un motivo di assumere una porzione delle spese provinciali delle antiche provincie, perchè è pure in occasione di questa legge che ella ebbe il beneficio dell'abolizione del 33 e 1/3 per 0/0; non negherò mai che per la Lombardia la soppressione del 33 e 1/3 per 0/0 sia stato un insigne, un grandissimo bene-

ficio, il quale però si risolve da parte del Parlamento italiano in un atto di giustizia.

Ma quale è poi il compenso che fu dato alle provincie di Parma e Modena? Se dunque si volesse anche supporre, ciò che non è supponibile, ciò che è contrario assolutamente alla manifestazione avvenuta nella Camera, alloraquando si decise di abolire l'imposta del 33 e 1|3 per 0|0; se fosse venuto in mente ad alcuno di transigere fra gli interessi della Lombardia e quelli delle antiche provincie dello Stato; ma che di più vergognoso di questa transazione, la quale avrebbe, direi così, tratto in ballo alcuni i quali, non avendo compenso alcuno per se medesimi, non eran chiamati in terza che per pigliarsi i debiti degli altri!

Parlo appunto degli abitanti di Modena e di Parma, e credo che chiunque sente vivamente la voce dell'onore, sia Lombardo, sia Piemontese, non può a meno di respingere questa idea di transazione che non può mai essere caduta in mente ad alcuno.

Io reputo invece che la lettera dell'articolo 241, e così dell'alinea dell'articolo 1° della legge 31 ottobre 1860, corrisponde perfettamente alla tesi propugnata dalla Giunta. Per me do un'importanza massima a questa separazione dei bilanci; essa è un fatto che produce conseguenze giuridiche, un fatto che ha acquistato il suo rango nell'ordine dei diritti; finchè questo fatto non sia scomparso, è impossibile di parlare di perequazione d'imposta, perchè la separazione dei bilanci vuol dire disuguaglianza d'imposta, ed appunto per ciò non può consentire uguaglianza d'imposte accessorie; giacchè, se queste devono essere desunte dai dati delle imposte principali, e se queste sono dissimili, od almeno devono ritenersi come tali, egli è evidente che, volendo fare una parziale perequazione delle imposte accessorie fra i diversi Stati, e mancandovi i dati materiali di confronto per istabilire la reciproca importanza di queste spese principali, è evidente, dico, che quei principii di giustizia che si vogliono appunto conservare fra Stato e Stato, non possono a meno di essere violati.

Per me la separazione dei bilanci vuol dire che ogni ex-Stato conserva, in confronto di qualunque altro ex-Stato, la vera qualità di uno Stato indipendente in ciò che riguarda la materia finanziaria; e quindi quando l'articolo 241 stabilisce che lo Stato si compenserà di queste spese provinciali obbligatorie, che prima erano a carico delle provincie, vuol dire che ogni Stato se ne compenserà parzialmente, isolatamente, con aumento dei tributi diretti di quel particolare suo bilancio. Il bilancio insomma esistente è quello che gli dà la guida per questa perequazione. E non io soltanto l'intendo in questa maniera, ma il legislatore pure; e la prova ne è che, se la legge comunale e provinciale venne pure applicata in Lombardia, e porta la data del 23 ottobre 1859, fu fatta poi questa legge del bilancio il 20 novembre 1860, e quivi si fece applicazione dell'art. 241; e, vedendosi che in Lombardia appunto non vi erano altre imposte provinciali, tranne che questa così malamente qualificata d'imposta del dominio, anch'essa, a termini dell'art. 241, fu ripartita tra le diverse provincie che costituiscono la Lombardia, e così erroneamente fu poi fatto, per disagio forse d'operazioni, che nelle antiche provincie, invece di fare questo stesso riparto uguale a un tanto per tanto di lire di rendita di tutte le imposte dirette di queste antiche provincie, fu detto che a ciascuna provincia, a ciascuna divisione fosse lasciato il carico di quello che rappresentava il suo contributo provinciale. Questo era un errore che si è poi voluto rettificare nella legge 31 ottobre 1860.

E che non si avesse altro scopo lo prova non solo tutta la discussione avvenuta in questa Camera, ma e la relazione che accompagnò la presentazione del progetto al Senato del regno (come mi farà fede il signor ministro che lo presentò) e la discussione che si fece in questa circostanza in quel Consesso, dove non si parlò mai che dell'interesse delle antiche provincie e della fusione delle imposte provinciali mediante aumento ai tributi diretti delle antiche provincie.

A questo proposito, dice il signor Saracco: che cosa può mai aver avuto in mente il legislatore che fece la legge comunale e provinciale quando stabiliva che le spese delle provincie sarebbero poste a carico dello Stato, ma che poi questo sarebbe stato da quelle compensato? Ha voluto dire semplicemente che, nell'attuale sviluppo di movimento e di vita nazionale, non è più conveniente di lasciare certe spese che interessano l'economia e l'utilità pubblica in balìa del capriccio e dello spirito d'economia o di avarizia di certi corpi morali. Ecco che cosa vuol dire. E prima del legislatore italiano del 1859, questa verità l'avevano messa innanzi e sancita molti altri legislatori di altre nazioni (sia detto questo senza pregiudizio delle opinioni diverse e dei contrari sistemi). Invece ora si verrebbe a ritornare al sistema provinciale, come quello che possa presentarsi più perfetto, forse per correr dietro anche a quello che disse l'onorevole Saracco, che, quando dobbiamo spendere, vogliamo avere il gusto di ordinare e di pagare noi, che dobbiamo finalmente, o in un modo o nell'altro, compensare queste spese; ma il fatto sta che in allora le tendenze pubbliche del Governo erano piuttosto quelle di concentrare nelle mani governative l'autorità, di contribuire tali somme anche per i bisogni locali: va bene, io ammetto questa spiegazione; ma debbo pure notare che questa idea il legislatore delle antiche provincie l'aveva avuta soltanto nel 1859, mentre da noi si aveva avuta molto prima; gli altri si erano di già fatti compensare, ma noi non potevamo più concorrere.

Ora io domando per qual motivo il Governo da una parte si fa compensare e prende, dall'altra dona; perchè da quella parte fa esso le spese che le provincie non avevano fatte, io chiedo perchè da noi il Governo non fa questa doppia funzione, ma si limita soltanto a quella di prendere da una parte, e dall'altra di spendere; io non capisco come non si pensi a fare tanto dall'una che dall'altra parte una giusta applicazione della conformità secondo lo spirito della legge, e non capisco come si venga a ledere, come diceva l'onorevole Saracco, il principio di eguaglianza, perchè infatti esso richiede che tutti paghino una volta sola e non due, e che contribuiscano in proporzione dei loro averi e di ciò che utilmente ricevono dallo Stato come corrispettivo di ciò che pagano. Ora, se noi realmente abbiamo già pagato una volta, non vedo come il principio d'eguaglianza debba obbligarci a sborsare nuovamente una parte di ciò che gli altri non pagano che la prima volta. Così non vedo come mai il principio dell'eguaglianza debba richiedere che si fosse perpetuato un equivalente d'imposta in quella misura, con cui era assolutamente impossibile di andar innanzi e dobbiamo adesso aggravarci come compenso di ciò di cui siamo stati sgravati; come compenso, io non vedo come questa ragione possa avere alcuna validità.

In quanto al modo con cui la legge è stata portata e votata dalla Camera, io mi terrò nel prudente riserbo nel quale si è tenuto l'onorevole Saracco, e mi limiterò solo a fare una osservazione: io domanderò lealmente e francamente se vi sono molti i quali possano credere, e senza essere stati messi in avvertenza di nulla, perchè ricorderà la Camera (quando si voglia tornare su questo argomento) che il relatore della

Commissione, dal banco della medesima, non diede contezza che si faceva un emendamento nel senso di sopprimere queste parole, che andò al banco della Presidenza ad annunciarlo, e che il presidente solamente dopo che era stata chiusa la discussione significò alla Camera che la Giunta unanime proponeva la soppressione di quelle parole; nessuno fece la menoma osservazione, cosicchè fu ritenuto che non vi era opposizione, e quella soppressione, di cui non si dava alcuna ragione, si pose ai voti e l'articolo fu adottato.

Io non intendo occuparmi di quelli, i quali non hanno partecipato con un vero ed efficace consenso morale a questa operazione della abolizione di quelle parole; io voglio limitarmi ad esaminare l'effetto della soppressione di esse.

Ho già detto che un effetto intanto deve essere proporzionato alla sua causa, e un effetto che si vede determinato con una estrema facilità, non può a meno di avere il carattere di una estrema leggerezza. Così dunque non si può credere che un effetto così esorbitante, come è quello che produsse le conseguenze da me accennate, e che per questo motivo appunto io vi ho indicato, potesse essere così facilmente accolto dalla volontà della Camera.

Ma se vi era pur anche e soprattutto la possibilità, l' ipotesi di una transazione espressa o tacita fra i membri delle antiche provincie e quelli della Lombardia, vi erano sempre dei disinteressati, i quali doveano sempre protestare contro un componimento che li sacrificava.

Dunque bisogna ritenere che questo effetto sia molto più limitato.

Del resto, io mi meraviglio che una Commissione, la quale propone un emendamento che deve arrecare conseguenze così grandi, non adduca nessuna ragione della soppressione.

Dunque mi pare che sia precisamente quello che indica un puro, un semplice miglioramento di redazione.

Questo non fu più felice della redazione, poichè sarebbe stato di trasferire quelle parole che si trovano in fine, e porle in principio, e dire che nelle antiche provincie la riscossione delle somme dovute si sarebbe fatta nella tale e tal altra maniera.

Ma stiamo allo spirito. È vero o non è vero che, anche dopo votato quest'articolo, si impegnò calorosissima la discussione sull'abolizione del 33 e 1/3 per 0/0? Consultate gli atti della Camera, e questo fatto lo vedrete constatato. Esso vi prova che da parte dei deputati delle antiche provincie, come da parte di quelli della Lombardia, o non si manteneva la parola, o non erano veramente tutti d'accordo. E che io mal non mi apponga, ciò affermando, me ne appello alla vostra lealtà. Che alcuni fossero d'accordo, io non lo nego; che alcuno abbia potuto pensare lealmente che l'effetto della soppressione di queste poche parole fosse importante, non lo contesto neppure; ma io chieggo se vi siano soltanto dieci o dodici deputati i quali possano attestare sul loro onore che essi pensavano veramente che avrebbe prodotte queste conseguenze, essi che non sapevano nemmeno se noi avevamo spese provinciali!

Dirò anzi (e questo lo tengo da buona fonte) che, quando si è veduto il decreto del 12 dicembre, un personaggio assai influente delle antiche provincie, ed altamente collocato nelle regioni del Governo, credette in sulle prime che fosse stata una gherminella dei Lombardi quella di avere soppresse quelle parole, perchè, essendovi presunzione che fossero poi caricati, come bestie da soma, anche di una parte d'imposte provinciali, ne volessero regalare un pochino agli abitanti delle antiche provincie. Tanto è vero che nessuno pensò che in quel giorno stesso la Camera facesse una specie di compensazione reciproca a pregiudizio del tesoro, ma in modo però che anche le antiche provincie dopo seguitarono a reclamare per avere esse pure qualche sollievo, che la Camera non volle accordare.

Io credo con questo avere fornito spiegazioni valevoli, se non a confutare, almeno a diminuire l'effetto delle dichiarazioni e delle deduzioni dell'onorevole Saracco; mi riservo, nel caso in cui altri oratori parlino in senso contrario, di esporre quelle osservazioni che mi parranno opportune a spargere luce su questo argomento.

VEGEZZI, *ministro per le finanze*. L'ordine del giorno proposto dalla vostra Commissione racchiude una censura all'operato del Ministero, che io devo respingere, ricusando l'ordine del giorno, sia nella sua sostanza, come eziandio nella sua forma.

E primieramente nella sua sostanza. Dice l'ordine del giorno che l'interpretazione data col decreto 12 dicembre 1860 all'alinea dell'articolo 1 della legge del 31 ottobre precedente è erronea per cinque motivi: 1° perchè la legge del 31 ottobre 1860, corrispondendo all'articolo 241 della legge comunale, non poteva riferirsi che alle antiche provincie ed ai rapporti che le medesime hanno fra loro; 2° perchè quell'alinea di articolo non ebbe altro scopo che quello di rettificare l'applicazione che si era fatta durante il 1860 nelle antiche provincie del disposto dell'articolo 241 già citato; 3° perchè poteva tanto meno intendersi diversamente a carico di altri ex-Stati che non sopportavano affatto alcun peso provinciale, come Modena e Parma; 4° perchè non poteva applicarsi a quelle provincie in cui l'art. 241 era stato nella sua applicazione regolato da una legge speciale come nella Lombardia; 5° perchè infine la separazione dei bilanci, che non permetteva una sufficiente perequazione dell'imposta principale, non lasciava luogo ad una perequazione provvisoria nelle imposte accessorie.

A queste osservazioni credo dovere innanzi tutto contrapporre alcune riflessioni che derivano dalla legge medesima e dalla sua genesi.

Nell'ottobre del 1860, quando il Ministero presentava alla Camera il disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese nel primo trimestre dell'anno corrente, non formulava alcuna disposizione che avesse tratto all'articolo 241 della legge comunale. Ciò venne già avvertito; il progetto si componeva di tre articoli: il primo conteneva l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel primo trimestre, il secondo conteneva l'autorizzazione d'abolire l'imposta del 33 1/3 per cento nelle provincie lombarde, il terzo l'autorizzazione di emettere buoni del tesoro per una determinata somma. Ma in quel turno si compirono o stavano per compiersi le tornate dei Consigli provinciali nelle antiche provincie, e sorsero dubbii, e furono sporte al Ministero delle lagnanze intorno al modo con cui nell'esercizio del 1860 l'articolo 241 della legge comunale era stato applicato.

Queste lagnanze giunsero anche alla Camera ed alla Commissione incaricata dell'esame dello schema di legge, la quale, pigliandole ad esame, faceane cenno nella sua relazione, e proponeva l'addizione di un alinea al primo articolo della legge in cui si stabiliva che per la riscossione delle somme dovute allo Stato in compenso delle spese già provinciali sarebbe operato mediante proporzionato aumento ai tributi diretti delle antiche provincie del regno.

Se si fosse mantenuta questa dizione, sarebbe stata facilmente palese, come fu avviso della Commissione, che la disposizione non avrebbe riguardato fuorchè le antiche pro-

vincie, perchè delle stesse era fatta un'espressa e letterale menzione. Ma così non fu; appunto nel chiudersi della discussione, si presentò al seggio della Presidenza, dal medesimo relatore della Commissione, una proposta di emendamento, con cui quelle parole: *delle antiche provincie del regno*, venivano tolte.

Quest'emendamento aveva egli significato nessuno, portata nessuna, ovveramente avevane alcuna, e quale?

Io non credo che si possa dire che non avesse significanza alcuna; ciò non permette nè il rispetto alla Camera, innanzi a cui ed in cui fu discussa la legge, nè la sorgente medesima da cui partiva l'emendamento, cioè la Commissione che dalla Camera era stata incaricata di farne l'esame; nè il tenore della discussione medesima, in cui si era già precedentemente lungamente parlato dei pesi che le une provincie, in confronto delle altre, sopportavano.

Ma di questo emendamento qual era lo scopo? Fu forse per migliorare la locuzione, la dizione della legge?

Ma, se sta vero, come è avviso della Commissione, che l'alinea dell'articolo 1° non può riferirsi che alle antiche provincie nei rapporti speciali fra di loro; se sta esattamente vero, come è avviso della Commissione, che il dettato di quell'alinea dell'articolo aveva l'unico proposito di venire a riformare il sistema di applicazione tenuto per le antiche provincie nello applicare l'articolo 241; io dico che veramente, a vece di eliminare quelle parole: *delle antiche provincie*, se pur non ci fossero state, era il caso di introdurle, perchè allora rimaneva chiara l'idea che non si provvedeva fuorchè a ciò che toccava attivamente e passivamente le antiche provincie: pure furono le parole eliminate, dunque lo scopo fu ben diverso.

Io non voglio entrare a discutere il merito delle disposizioni; sarà o non sarà stato più giusto o più conveniente il cangiare il sistema di applicazione dell'articolo 241 che si era seguito nell'esercizio del 1860; io faccio solo una domanda: quale è la legge che non progettata, non proposta dal Ministero, ma dalla Commissione, si conteneva nell'alinea dell'art. 1°, e che fu dal potere legislativo rimessa al potere esecutivo onde venisse osservata? Era essa una legge generale o speciale? Era una legge generale, pei termini in cui è concepita; la riscossione delle somme dovute allo Stato in compenso delle spese già provinciali sarà operato mediante proporzionato aumento a' tributi diretti.

Io non ignoro che alcune volte le parole di generalità possono avere valore di specialità; ma quando portano impronta chiara quest'intenzione. Ma nel caso vorrete voi che abbiano valore di specialità le parole generali, le quali furono sancite eliminando dal progetto che era proposto alla Camera le parole che sentivano di specialità? Se in alcun caso una parola generale deve ritenere il suo valore veramente generale, è quella appunto in cui è presentata, accompagnata da parole che ne circoscrivino la specialità, le quali vengano dal potere legislativo respinte. Se dunque, qualunque fosse il merito della disposizione, il potere esecutivo, che in questa parte non doveva farsi fuorchè osservatore della legge, non poteva cangiare una disposizione, che nel concetto semplicissimo della sua lettera era generale, che nella genesi, onde era sorto, aveva marchiati i caratteri di generalità, non poteva, dico, cangiarla in disposizione speciale, non poteva nemmeno restringerne l'applicazione in modo che da legge generale, quale era, si riducesse a legge speciale.

Il bilancio del 1860 non era contenuto per intiero nè nel bilancio delle antiche provincie, nè nel bilancio della Lombardia; esso era contenuto nei due bilanci, i quali formavano congiuntamente il bilancio dello Stato. E di vero nella parte di bilancio delle antiche provincie si vedono comprese spese generali per tutto lo Stato, e quindi comuni eziandio alle provincie lombarde, come quelle per la guerra, per la marina, per la diplomazia, che non erano particolari per le antiche provincie: diversamente nella parte di bilancio dello Stato, nominata bilancio della Lombardia, non si vede figurare alcuna di dette spese. L'uno è complemento dell'altro; entrambi congiunti, formarono il bilancio dello Stato.

Il dire adunque che vi fossero due bilanci per restringere il valore della legge in discorso è voler pigliare una materialità dalla composizione del bilancio dello Stato, che constava di due parti, per introdurre una distinzione, la quale tuttavia sarebbe sempre respinta dalla chiarissima disposizione della legge generale marchiata ancora di generalità dalla genesi della sua origine.

Nell'esercizio del 1860 con due diverse disposizioni di legge si era regolata l'applicazione dell'articolo 241 nelle provincie lombarde e nelle provincie antiche; in quanto alle provincie lombarde, l'articolo 6 della legge del 20 novembre 1859 aveva stabilito che la spesa già a carico dei bilanci speciali per fondo di demanio, che veniva in distribuzione, sarebbe stabilita per decreto reale, prendendo per base la somma di lire 2,363,000; invece per le antiche provincie la legge della medesima data, che ne conteneva la sanzione, approvava una tabella, in cui queste spese erano disugualmente distribuite in ciascun circondario, avuto riguardo alle diverse medie dei trienni, dei novenni, dei decenni precedenti, secondo la diversità delle spese.

Quando queste due erano le leggi speciali che governavano l'applicazione dell'articolo 241, venne poscia a regolare il provvisorio esercizio del primo trimestre di quest'anno la legge del 31 ottobre 1850, la quale stabilì che la riscossione delle somme dovute allo Stato in compenso delle spese provinciali sarebbe operata mediante proporzionato aumento dei tributi diretti, disposizione che si riferiva tanto alla specialità della legge che riguardava il bilancio della Lombardia, quanto alla specialità della legge che riguardava il bilancio delle antiche provincie; voglio dire adunque che la considerazione che si poneva innanzi, cioè che una legge speciale governasse l'applicazione dell'articolo 241 nelle provincie lombarde, non può dare alla legge medesima la qualità di legge speciale, perchè per questa ragione stessa non sarebbe stata applicabile alle antiche provincie, essendo anche in esse l'applicazione del detto articolo 241 governata per mezzo di una legge speciale.

La legge del 31 ottobre 1860, come fu avvertito, è concepita in termini consimili e quasi identici a quelli dell'articolo 241 dalla legge comunale: « L'erario nazionale sarà compensato di dette spese (cioè quelle già provinciali poste a suo carico), mediante un adeguato aumento alle contribuzioni dirette. »

Col sistema seguito nel 1860 erasi forse osservato nel vero suo valore l'articolo 241 della legge comunale? Io non voglio sindacare il fatto, ma dico che la Commissione in prima e poi la Camera disse di no. E disse di no, perchè l'ammontare di queste spese, a vece di venire distribuite a lire e soldo sull'ammontare dei tributi diretti, si erano distribuite inegualmente in diversa maniera: dapprima, quantunque fossero spese che rimanevano imposte a carico dello Stato perchè riguardavano l'utilità di tutto lo Stato in generale e quindi di tutte le provincie senza diversità del nome che avessero, tuttavia una parte, cioè quelle che già si facevano in Lombardia, si erano lasciate alle provincie lombarde

riunite, quelle che si facevano nelle antiche provincie, si erano lasciate alle antiche provincie riunite, distribuendole però tra loro in ragione di ciò che si era speso nei triennii, nei novennii e nei decennii, per circondari.

Osservò la vostra Commissione che questo sistema non era giusto, perchè in tal maniera realmente lo Stato, invece di sobbarcarsi egli alle spese e di guardare come spese dello Stato quelle che si facevano per opere che si ritenevano come d'utilità di tutto lo Stato, non faceva realmente che pigliare l'amministrazione dei diversi circondari o provincie, fare le spese, e poi riscuoterle nelle provincie medesime. Quindi respinse l'applicazione che si era fatta dell'articolo 241, e disse che doveva l'applicazione essere fatta a lire e soldo.

Ma, forsechè la medesima considerazione non si presenta nei rapporti delle provincie antiche riunite in confronto delle provincie lombarde, delle provincie dell'Emilia riunite? Se non era giusto che, a mo' di dire, il circondario di Susa avesse per tali spese un assegno di 20 centesimi, per esempio, mentre un'altra provincia dell'antico Stato era quotata in una proporzione minore, come mai il potere esecutivo avrebbe dovuto credere che si ritenesse per giusto che le antiche provincie riunite sopportassero una quotità di quelle spese, maggiore di quella cui fossero soggette le provincie della Lombardia e dell'Emilia?

Dunque, anche esaminando il merito intrinseco della disposizione, anche esaminando la causa accidentale che l'aveva provocata, il Ministero non poteva rinvenire un motivo per credere che il concetto dell'alinea dell'articolo primo della legge 31 ottobre fosse speciale e ristretto alle antiche provincie, doveva necessariamente credere che avesse quel valore generale che indicava la sua lettera, perchè, tranne la diversità che qui il confronto si farebbe tra riunione di varie provincie e riunione di altre provincie, si riproduceva sempre nel contributo di queste riunioni quel medesimo sconcio che si presentava nel contributo delle provincie antiche fra di loro. Ora, se non era trovato giusto dalla legge che un circondario delle antiche provincie portasse di queste spese una quotità maggiore di quella che era portata da un altro circondario, non si poteva supporre che si sarebbe poi trovato giusto che queste spese si portassero da una riunione di provincie in una quotità maggiore che da un'altra riunione di provincie; infatti in uno stadio diverso, in proporzioni diverse, si presentava sempre quello stesso sconcio, e quella ingiustizia, che, proponendo e sanzionando l'alinea all'articolo 1 di quella legge, la Camera aveva voluto rimuovere.

Fosse pur vero che questa disposizione, come il Governo la intese, non fosse giusta, io dirò sempre che e la lettera e lo spirito della legge le assegnavano quel valore in cui il Ministero la intese. Potrà la Camera, che non è vincolata, come non lo è mai il legislatore, da una legge anteriore, mutare questa disposizione, ma, quando la Commissione viene a dirmi che ho erroneamente interpretata la legge, mentre invece l'ho applicata precisamente e nella lettera e nello spirito, io rispondo che l'errore è nell'avviso della Commissione e non in quello del Ministero.

Senonchè, quando pure errore vi fosse, il sistema scelto dalla Commissione per ripararlo sarebbe assolutamente inetto allo scopo.

Per conseguire il fine ultimo che la Commissione si propose, occorre uno di questi due mezzi: o, come avvisa il Ministero, cangiare la legge del 31 ottobre, riducendola da generale a speciale: o, come avvisa la Commissione, interpretare autorevolmente la legge stessa. Se la Camera, non ravvisando giusta la legge del 31 ottobre, la vuole cangiare, non occorre nemmeno il dirlo, chè non è per mezzo d'un semplice ordine del giorno che si possa cambiare una disposizione legislativa. Se poi si vuole solo interpretare autorevolmente la legge stessa, allora bisognerà fare una legge d'interpretazione. Ma le leggi non possono farsi che sotto forma di legge; non è con un ordine del giorno che si venga a dare una interpretazione alla legge. E che? quando nell'altro ramo del potere legislativo diverso fosse il pensiero, forsechè l'ordine del giorno verrebbe a sciorre la difficoltà, a levare gl'incagli?

Coll'ordine del giorno avrete data una censura al Ministero, ma non avrete risolto in nessun modo la difficoltà; dunque nè per la sostanza, nè per la forma, il proposto ordine del giorno può calzare alla questione tal quale si presenta. Ora vengo ad alcune minori considerazioni.

Fu detto che la eliminazione di quelle parole: *delle antiche provincie*, era stata dettata dal proposito eziandio di prevenire le altre simili questioni che avrebbero potuto presentarsi nelle nuove provincie; ma il tenore della disposizione della legge che precede dimostra che queste questioni non potevano nascere, in quanto che non era stata data al Ministero altra facoltà che quella dell'esercizio provvisorio, e nei limiti stabiliti dall'esercizio del 1860; di maniera che, all'infuori di ciò che si era praticato nel 1860, non vi era, altra sfera d'azione, e non si poteva andare di sghembo, la stessa via si dovea tenere nel primo trimestre del 1861, non poteva sorgere questione, nè occorreva prevenirla.

Fu detto, in secondo luogo, che negli ex-ducati di Parma e Piacenza non eranvi spese provinciali, che anzi, aggiungesi, ivi era stata sospesa la disposizione dell'articolo 241 della legge comunale.

Ammettasi in ipotesi che in tale parte dello Stato non vi fossero spese provinciali, cosa che non posso ammettere, la sola conseguenza che se ne potrebbe derivare, sarebbe questa, che non era, nè poteva ravvisarsi sospesa in modo alcuno l'applicazione dell'articolo 241 della legge comunale!

Mi pare che l'articolo 11 del decreto 27 dicembre 1859 non fu bene considerato nelle sue disposizioni.

Quest'articolo dice: « Con ulteriore disposizione saranno regolati i conti delle provincie e dei comuni ed i rapporti derivanti dalla nuova circoscrizione territoriale, e sarà provveduto all'applicazione dell'articolo 241 per le spese obbligatorie delle provincie da porsi a carico dello Stato. »

Fu detto dunque che si toglieva riserva di pigliare le spese provinciali di quei paesi e portarle a carico dello Stato.

Dato una volta per vero che non vi fosse nessuna spesa di questa natura da porre sul bilancio dello Stato, seguirebbe di necessità che non sarebbevi stato ostacolo alcuno all'applicazione dell'articolo 241 della legge comunale.

TORRIGIANI. Domando di parlare.

VEGEZZI, *ministro per le finanze*. È poi a ritenersi che, venendo il ducato di Parma e Piacenza a far parte del nuovo regno che andava formandosi, necessariamente veniva ad associarsi a quelle condizioni finanziarie in cui il regno medesimo si trovava. Quindi, se una disposizione generale, comune tanto a quella, quanto alle altre provincie, portava che per mezzo di tributi diretti si sarebbe rimborsato lo Stato di certe spese che si facevano nell'interesse comune di tutto lo Stato, conseguenza era che anche quella contrada in tale maniera partecipasse alle condizioni finanziarie dello Stato, cui veniva ad annettersi, e come si associava alla parte attiva, alla parte utile, venendo anch'essa quale porzione dello Stato a fruire delle spese che si facevano per utile di tutto lo Stato, così pure concorresse nel contributo passivo.

Se non che nel modo stesso in cui la legge del bilancio del 1860 per la Lombardia, quantunque le spese di dominio non avessero il nome di spese provinciali, ma tenessero il nome speciale di spese di dominio, siccome però vestivano una natura identica a quella delle spese provinciali, furono accollate allo Stato, così il Governo si è creduto in dovere di cercare nelle spese che erano nel già ducato di Parma e Piacenza stanziate, quelle che nella sostanza vestivano la medesima natura, la stessa indole, comunque venissero designate con nome diverso, e non potè non iscorgere che tali erano appunto le spese denominate di *comune utilità* che erano a carico di parecchi comuni insieme riuniti.

Una spesa che riguarda non un municipio solo, ma più municipii insieme, sebbene non diasi alla riunione il nome di provincia, è però una spesa assolutamente identica a quelle delle provincie che pure non sono in essenza che una riunione di più comuni; e quando questa spesa è ordinaria, normale, io dico che in essa trovo le spese provinciali, cioè quelle spese che sono identiche alle spese provinciali, come sono identiche a queste le spese di dominio della Lombardia.

Il Ministero perciò credette di non poter chiamare a parte del contributo le provincie di Parma e Piacenza se le spese che si incontravano in esse e che vestivano la stessa natura non venivano a prender parte in quel totale che forma la ripartizione passiva fra le provincie dello Stato.

CANTELLI. Chiedo di parlare.

VEGEZZI, *ministro*. Il ducato di Modena poi si trovava in questa condizione: erano ivi le spese dette di *comandate* per le strade ed ammontavano a L. 100,000. Queste spese, per mezzo di una disposizione speciale del 5 agosto 1859 del dittatore, furono tolte dal carico dei comuni e poste a carico dello Stato; il decreto medesimo aveva stabilito che lo Stato si sarebbe rimborsato della spesa con un aumento proporzionale sulla quota d'estimo dei contribuenti. Tanto nella parte attiva quanto nella passiva la identità di natura di queste spese con quella delle già provinciali poste a carico dello Stato era non solo manifesta ma riconosciuta per legge: e perciò non si poteva non riunirle a quel totale che doveva poi cadere in distribuzione a norma dell'articolo 241.

L'esecuzione data alla legge del 31 ottobre 1860 non produce per la Lombardia l'effetto che si allegò.

La Lombardia nell'esercizio del 1860 ebbe per queste spese a pagare 2,363,826, in quello del 1861 avrebbe 3,614,000 e frazioni, cioè 1,250,000 di più: le provincie parmensi, da 153,000, avrebbero 544,000; Modena, da 100,000, ne avrebbe 556,000; le provincie antiche, da 5,630,000, avrebbero 3,790,000, cioè 1,830,000 circa di meno.

Mi riassumo; non tocco al merito della disposizione contenuta nell'alinea dell'art. 1° della legge 31 ottobre. Il Ministero che, come la Camera sa, stette passivo quando venne proposto ed emendato quell'alinea, così sta meramente passivo nel nuovo esame che se ne voglia fare per riconfermarlo, o toglierlo, o modificarlo. L'unica proposizione che esso sostiene, questa è, che, avendo il potere legislativo rimesso a lui una legge concepita in termini generali, doveva farne una generale applicazione; e che se vuolsi quell'applicazione restringere, l'ordine di restrizione debbe essere dato per legge, non per semplice ordine del giorno, che sarebbe insufficiente ad ottenere lo scopo proposto, essendo certo che anche le interpretazioni autorevoli, le interpretazioni che si vogliono obbligatorie per tutti debbono essere fatte per legge. Perciò chiedo e tengo per fermo che la Camera vorrà respingere il proposto ordine del giorno.

PRESIDENTE. Spetterebbe al deputato Mellana la facoltà di parlare.

Parla nello stesso senso?

MELLANA. Parlo nello stesso senso.

PRESIDENTE. Allora sarebbe meglio sentire un oratore il quale parlasse in senso diverso.

MELLANA. Parlando nello stesso senso, intendo però presentare la questione sotto un punto di vista diverso e in modo da chiarirla e risolverla.

Non entrerò a discorrere dell'interpretazione che il Governo diede a quella legge. Questo era ufficio che poteva fare la *Perseveranza*, e l'ha fatto per tre mesi in modo amplissimo.

Mi sembra invece che la questione si debba da noi portare francamente sul terreno legislativo; infatti, noi qui stiamo facendo una legge, e non dobbiamo occuparci d'interpretare ciò che ora ci è dato facoltà di fare. Parmi che il Ministero abbia vittoriosamente risposto in merito al suo operato; quindi pregherei la Camera a non voler più permettere che questa questione divaghi.

Diciamo francamente le cose come stanno. Una gran parte di noi era qui l'anno scorso, e può ricordarsi che quelli delle antiche provincie, ai quali fa appello l'onorevole Mosca, si sono alzati in difesa dell'atto di giustizia che allora si domandava pei Lombardi. Si propose pure di togliere leggi egualmente ingiuste e gravissime pel Piemonte; allora mi alzai perchè ciò non avesse luogo. Quindi non devono temere i Lombardi, per parte mia, che io manchi a quel principio. Ma io domando alla Camera di mettere nettamente la questione, onde la conoscano i nostri nuovi colleghi.

L'anno scorso si presentò il fatto di una delle nostre provincie aggregate, cioè la lombarda, la quale si trovava caricata da un'enorme imposta di guerra, messa dall'antica dominazione sulla proprietà stabile. Ci trovavamo noi, antiche provincie del Piemonte, aggravate da molte imposte per fare la guerra contro l'Austria. Noi, che non eravamo l'Austria, avevamo ripartite le imposte egualmente su tutti i cittadini; l'Austria le aveva aggravate sui proprietari delle terre, perchè forse temeva più i proprietari delle terre che i proletari.

Noi avremmo bene potuto rispondere allora ai Lombardi: noi non vi possiamo restituire le imposte che avete pagate all'Austria; ma oggi noi siamo ancora in istato di guerra, ed è per lo Stato che vi domandiamo queste imposte; e, se esse ingiustamente cadono sulla prediale, noi esonereremo questa parte di cittadini della Lombardia; ma domandiamo che egualmente siano messe le imposte personale, mobiliaria, ecc., che gravitano sul Piemonte.

Noi non abbiamo detto questo, ancorchè noi soggiacessimo a tutte le conseguenze della guerra, ed ancorchè avessimo diritto che i Lombardi concorressero, non a riempire i tesori dell'Austria con un'imposta di guerra, ma a sorreggere le finanze dell'Italia per fare la guerra contro l'Austria.

Noi non l'abbiamo detto, ed abbiamo votato la reiezione di quell'imposta, ch'era giustamente esosa ai nostri fratelli d'oltre Ticino.

Occorreva nello stesso tempo di ripartire un'imposta di 6 milioni su tutte le provincie; così voleva la legge. Se i deputati della Lombardia credevano che anche quell'onere fosse insopportabile, dovevano domandare che quell'aggravio venisse tolto; ma doveva io mai aspettarmi che venissero essi a dirci: quest'imposta è gravissima, ma resti, ma la sopporti solo l'antico Piemonte, contro la legge che dice di ripartirla su tutte le province?

Credevate voi, credete voi che i Lombardi non possano,

anche dopo levati loro i 33 centesimi e un terzo, sopportare questo aggravio, che ricade egualmente sul Piemonte?

Ebbene, domandate la soppressione di quest' imposta, come avete fatto per quella dei 33 centesimi; ma domandatelo non per voi soli, ma in beneficio di tutti.

Se quest'imposta vi è così gravosa, perchè la volete riversare doppiamente sovra le sole provincie al di qua del Ticino?

Signori, su questa imposta di 6 milioni, chiamata per far fronte alle spese già provinciali ricavate puramente sulla proprietà, io mi sarei taciuto, perchè quelli che hanno le proprietà, almeno la gran maggioranza d'essi, non solo avrebbero abbastanza di patriottismo, ma i mezzi di ragionare in modo da convincersi e tacere ancora una volta (*Bene!*); ma sapete voi sopra chi cade questa imposta? Sui piccoli contribuenti, presso di noi più aggravati che non lo sieno presso di voi.

Solamente per quella parte di questa imposta, che è toccata a queste antiche provincie, ci tocca sentire dei lagni, e strazianti perchè giusti.

Una cosa non sapete voi, o signori, ed è che le piccole industrie sono presso di noi così aggravate, che ci fu giuocoforza sancire una legge la quale ordina che le imposte comunali e provinciali non possano estendersi oltre al 50 per cento sulle imposte personali, professionali, mobiliari e simili; ma doversi il soprappiù far ricadere sull'imposta prediale e dei fabbricati; e ciò era necessario, perchè in molti comuni dette imposte locali ascendono a due, a tre volte tanto quelle governative.

E sapete voi quale è la conseguenza? La conseguenza è che oggi esistono egualmente le imposte comunali, oggi esistono egualmente delle nuove imposte provinciali, e queste sono in tale misura che oltrepassano ben i cinquanta centesimi; quindi tutti questi piccoli contribuenti delle antiche provincie non sentono nessun vantaggio dall'essersi tolti questi sei milioni; sentono invece un aggravio gravissimo; e qui domanderò al signor ministro se non abbia lagni da tutte parti dello Stato.

Infatti avvenne che, nella ripartizione di questi sei milioni sovra tutte le imposte, restò più aggravato il Piemonte che non la Lombardia, la quale ne sente puramente la parte di aggravio per la tassa dei fabbricati e per la prediale; nelle antiche provincie, invece, questo aggravio si estende anche alle professioni, al personale, agli affittavoli, ed a tutti coloro che sono colpiti da imposte dirette, e che in Lombardia vanno immuni da tasse. Ed ora ci viene quasi a dire l'onorevole Mosca che noi abbiamo surrepita una legge per mettere una parte dei nostri carichi sulle altre provincie!

L'anno scorso i Lombardi hanno detto: noi abbiamo una imposta gravissima, toglietela, ed al bisogno delle finanze penseremo in avvenire. Noi abbiam fatto loro ragione; ed ora diciamo: noi abbiamo un'imposta di sei milioni, noi conosciamo quali sono le condizioni delle finanze, noi non possiamo diminuirne i proventi, epperciò non crediamo che debba essere tolta questa imposta, ma chiediamo solamente un riparto quale è portato dalla legge.

Quanto all'asserzione che la legge dell'anno scorso, se non surrepita, sia stata però votata inconscia la Camera delle sue conseguenze, dirò che io non faceva parte della Commissione; ma, appena ho sentito la proposta che venissero tolte le parole di: *antiche provincie*, ne ho subito capito il valore. Ricordatevi che in quella Sessione noi avevamo già aggravate le finanze di cinque e più milioni per fare una strada alla Liguria ed alla Toscana; poi avevamo fatto una legge che toglieva all'erario otto o nove milioni all'anno, abolendo la sovratassa del 33 per cento in Lombardia; ora, se noi avessimo ancora chiesto di essere sgravati dall'imposta di sei milioni, della quale ora discutiamo, le finanze sarebbero state interamente rovinate. E noi, abituati da lungo tempo a trovare nelle finanze le risorse per sostenere la causa italiana, noi non abbiamo avuto questo coraggio; epperciò credevo si fosse dalla Commissione convenuto di applicare in pro delle finanze la legge comunale, la quale portava il riparto di questo aggravio su tutte indistintamente le provincie dello Stato; credevo e credo tuttora che, dopo il beneficio, anche materiale, che avevamo fatto ai contribuenti d'oltre Ticino, essi non si sarebbero lagnati di questo indispensabile aggravio.

(*Con calore*) E la nobile e generosa popolazione lombarda non avrebbe sollevato questo dissidio, se alcuni giornali non si fossero preso l'incarico di eccitarla ogni giorno con questo eterno tema, quasi a far comparire l'intenzione in noi Piemontesi di surrepire una legge per mettere due milioni d'imposte a carico dei fratelli di Lombardia. (*Bene! Bravo! Segni d'approvazione*)

MOSCA. Domando la parola per un fatto personale.

MELLANA. Vede quindi la Camera che io non rifuggo dalla questione, io non mi perdo in sottigliezze per vedere se la legge da noi votata sia stata bene o non bene interpretata, vi pongo qui la questione netta e chiara.

E ritenete, o signori, che mi è sommamente doloroso il parlare contro taluni deputati lombardi, inquantochè questa disposizione di legge venne appunto adottata, quasi direi, per dare un attestato di rispetto al principio di fusione colla Lombardia e al principio d'accettare anche delle sue leggi. Io credo che sin d'allora vigesse nel legislatore l'alto principio di discentralizzazione; il legislatore comprendeva benissimo che non dovevano mettersi queste spese a carico dello Stato, ma bensì che verrebbe un giorno in cui non solo questa, ma molte altre spese ricadrebbero a carico delle provincie, trionfando il principio della discentralizzazione; ma allora ci trovavamo di fronte alle provincie lombarde, le quali in materia di strade erano delle meglio fornite e meglio regolate; esse non erano soggette a questa nuova imposta provinciale, tolta, come vi disse l'onorevole Mosca, fino dal 1805, come forse nel 1805 non vi erano queste imposte provinciali a carico delle provincie piemontesi.

Ma, ritornando all'argomento, io diceva che, appunto per rendere omaggio al principio lombardo, noi avevamo fatto questa legge. Non si credeva in allora che la Lombardia *ipso facto* potesse aggravarsi di nuove spese, ponendo a suo carico le strade e tutte le altre spese che nella nostra legge erano a carico delle provincie.

Quindi in quel momento di transizione, invece di portare a carico dello Stato queste spese, che nelle antiche provincie erano a carico nostro, si è pensato di adottare quell'articolo che avete più volte sentito, che dice:

« A partire dal 1° gennaio 1860 le spese obbligatorie, già fissate per legge o per regolamento a carico delle divisioni o delle provincie, sono addossate allo Stato.

« L'erario nazionale sarà compensato di dette spese mediante un adeguato aumento alle contribuzioni dirette. »

Ecco la quistione netta, quale io la compresi l'anno scorso e come la pongo di nuovo ora. Qui abbiamo da dare esecuzione a quest'articolo di legge; non vi sono che tre mezzi: o sopprimere quest'articolo di legge, o creare un nuovo balzello per far fronte alla deficienza, o ripartire, come si è fatto pel primo trimestre, questo aggravio su tutte le imposte dirette di tutte le provincie.

In oggi io credo di dover esortare i nostri concittadini a

sopportare questo sacrifizio, anzichè dar loro il dolce momentaneo di togliere qualche imposta, per poi doverla ridupli-care. Non resta quindi che di vedere il modo di dare esecuzione a questa legge.

Ora, domando alla Camera, vorrà essa togliere questi milioni alle finanze? Mai no; vuol essa che ricadano unicamente su di alcune provincie dello Stato e non su tutte?

L'onorevole Mosca si è mostrato molto tenero delle provincie parmensi e modenesi, ma io avrò il coraggio di dire a quei nobili nostri fratelli che, contro il principio d'eguaglianza, essi non sopportano ancora tutte le imposte a cui va soggetto il Piemonte, e che quindi esse faranno anche questo sacrificio ai comuni bisogni della patria.

Ecco la questione che voi dovete decidere, e pensate che questa decisione, per cui si muovono tanti lagni, non avrà effetto che per sei mesi.

Voi sapete che presto verrà in discussione il principio della discentralizzazione, e, sia adottato o no il principio delle regioni, sarà sempre adottato quello della discentralizzazione delle provincie.

Ora, o signori, si tratta dell'esecuzione di quest'articolo di legge per tre o forse sei mesi, tutt'al più; e domando se voi volete, contro una legge votata l'anno scorso, giustamente applicata, retrocedere e mettere dei dissidi in mezzo alle popolazioni, o se invece volete rimaner fermi in ciò, che questi aggravi, di cui ha tanto bisogno la finanza pubblica, sieno per intanto sopportati egualmente da tutte le provincie dello Stato. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare. Lo prego però di limitarsi al fatto personale.

MOSCA, *relatore*. Mi limiterò a questo. Il fatto personale è che il signor Mellana mi ha accagionato d'aver fatto sentire una voce di rimprovero alla deputazione delle antiche provincie. Io non ho fatto alcun rimprovero; chi fece ciò fu un giornale che si stampa in questa città, dal quale si dice chiarissimamente che la soppressione di queste parole: *delle antiche provincie dello Stato*, era l'effetto di un concerto tra i deputati lombardi che costituivano l'antecedente Commissione che ha riferito sulla legge del 31 ottobre 1860, ed i deputati delle antiche provincie, per assicurare in questa maniera l'applicazione del 33 1/3 per cento. Questo giornale ha un carattere interamente ufficioso, perchè è l'*Opinione*. Prego quindi l'onorevole Mellana, il quale disse che io mi mostro molto tenero delle provincie parmensi e modenesi, a credere che, se i deputati delle antiche provincie ed i deputati della Lombardia avessero consentito di fare una transazione in questo senso, che avesse per effetto d'imporre agli abitanti degli ex-ducati una parte di questi oneri, questa transazione io la riterrei come vergognosa, e non vorrei avere questa responsabilità; e dichiaro, sul mio onore e su quello de'miei colleghi lombardi, che in questo caso noi avremmo piuttosto respinta l'abolizione del 33 1/3 per cento.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che venne deposta sul banco della Presidenza una risoluzione proposta dal deputato Rorà, la quale inchiuderebbe la quistione sospensiva.

Ne darò lettura alla Camera, perchè, quando fosse adottata, darebbe fine alla discussione ed agio a votare la legge:

« La Camera, riserbando la questione di diritto che dovrà trattarsi in occasione del bilancio, e ritenuta l'urgenza di non incagliare l'andamento regolare delle finanze dello Stato, passa alla votazione della legge. »

Do facoltà di parlare al signor Di Rorà per isviluppare la sua proposta.

DI RORÀ. È presto sviluppata. Trovandoci alla fine del mese, e dovendo questa legge andare in esecuzione il 1° di aprile, mentre noi ci riuniremo soltanto il 2 o il 3, costituzionalmente parlando, mi pare che sia debito nostro di tralasciare per ora la discussione che ha tanto animata la Camera, riservandola per l'epoca del bilancio, quando essa, come tante altre, potrà ritornare in campo. Io confido pertanto che la Camera vorrà passare a votare la legge, approvando la mia proposta.

RICCIARDI. Chiedo di parlare.

Io appoggio..... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Scusi un momento.

La Commissione accetta quest'ordine del giorno presensato dal deputato Rorà?

MOSCA, *relatore*. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. E il Ministero lo accetta?

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio*. Sì, lo accetta.

RICCIARDI. Io appoggio.....

PRESIDENTE. Permetta prima che si termini questa quistione, a meno che voglia parlare sull'ordine del giorno ora presentato.

RICCIARDI. Appunto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Io appoggio l'ordine del giorno del signor Di Rorà, per la ragione semplicissima che vi è veramente urgenza di votare questa legge, ma protesto altamente che la voto per necessità e non per fiducia che io abbia nel Ministero. (*Bravo! Bene! Ilarità generale*)

MOSCA, *relatore*. La maggioranza della Commissione non lo accetta, ed io domando di parlare per rispondere a qualche osservazione.....

PRESIDENTE. Aspetti che sia votato sull'ordine del giorno Rorà.....

MOSCA, *relatore*. È su questo che ora intendo di parlare, perchè nel merito della questione mi riserbo di rientrare più tardi.

PRESIDENTE. Può parlare.

MOSCA, *relatore*. La maggioranza della Commissione respinge quest'ordine del giorno, perchè esso, riservando la questione, produce un fatto il più deplorabile, ed è questo: la questione, una volta sollevata (e non fu sollevata ora per la prima volta; l'onorevole Mellana lo ha detto: sono tre mesi che si agita questa quistione), ha portato dei dubbi serii nelle popolazioni; perchè, se vi ha qualche cosa di cui si debba essere persuasi, è questa, cioè, che nessun ministro può imporre di pagare; soltanto la legge ed il Parlamento hanno facoltà d'imporre di pagare, ed il punto, se la legge imponga o no di pagare, non può essere assolutamente, non può essere irrevocabilmente determinato dal Ministero.

Se il Parlamento oggi dice: non è tempo di decidere tale questione, i contribuenti diranno: quando il Parlamento avrà tempo di deciderla, noi ci decideremo a pagare. (*Rumori*)

Mi pare che sia cosa molto contraria alla dignità del Parlamento venire a denunciare che il Ministero, contro lo spirito della legge, ha levato l'imposta... e che il Parlamento si è mostrato insensibile. Io credo che sia molto meglio non votare nessun ordine del giorno; meglio avere nessun risultato, piuttostochè votare quest'ordine del giorno. Io, per parte mia, mi rassegno piuttosto a ritirare il mio (*Bene! Bravo!*), ma non ammetterò alcun riserbo che espone la dignità del Parlamento. (*Ai voti! ai voti!*)

Se la Commissione è disposta a ritirarlo, io lo ritiro; ma non ammetto alcuna riserva.

CANTELLI, *commissario*. Io mi dichiaro disposto a riti-

rare l'ordine del giorno, ma mi riserbo a fare un emendamento alla legge.

PRESIDENTE. Se fa un emendamento alla legge, allora rimette in campo tutta la discussione, e tanto vale esaurire l'ordine del giorno.

Voci. No! no! È una censura!

PRESIDENTE. Non fu espressa alcuna censura; la questione si ventilava sull'interpretazione a darsi alla legge; si trattava cioè di vedere, se questa imposta era su tutte le provincie dello Stato, oppure se gravitava soltanto sulle antiche provincie; se poi ora si introducesse un'aggiunta a questo progetto di legge, si riprodurrebbe la medesima questione.

MOSCA, *relatore.* Si sono fatte le osservazioni appunto prima che la legge fosse votata, ed io sono perfettamente convinto che questa legge a questa maniera non può essere votata questa sera.

Ma quale inconveniente, se la legge non può essere votata prima del tempo che andrà in vigore? Forse che la Commissione non ha già preveduta questa eventualità? Forse che può ricadere sulla Commissione la responsabilità se la legge non può essere votata in quella maniera che doveva, per essere stata presentata tardi?

Io non vedo dunque quale sconcio vi sia ad esaurire questa questione nel modo suggerito dalla logica e dalla giustizia.

Perciò il mio parere sarebbe che la Camera si pronunciasse sull'ordine del giorno; ma, vedendo come si voglia adottare un ordine del giorno che contiene una riserva, io ritiro il mio.

Questo è il mio voto personale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno Rorà.

MELLANA. Quello della Commissione!

PRESIDENTE. Vi sono ancora dieci oratori inscritti, e la Camera pare che voglia chiudere la discussione. Del resto, le proposte sospensive hanno la precedenza.

DI RORÀ. Se si viene a chiudere la discussione, ritiro il mio ordine del giorno; è soltanto nel caso che si voglia prolungare che io lo sostengo.

DEPRETIS. Noi abbiamo dinanzi una questione di grande importanza; la discussione, che ha preso uno sviluppo inatteso e diventò persino appassionata, ce lo dimostra.

Ora, che legge stiamo noi discutendo? Una legge di somma urgenza, perchè da qui a due giorni il Ministero, se la legge non è votata, non è più autorizzato, senza offesa dello Statuto, nè ad esigere le imposte, nè a fare le spese dello Stato.

Ma, signori, si è in occasione di una tal legge che dobbiamo portare dinanzi alla Camera la discussione e lo scioglimento di questione sì grave? (*Bravo!*)

Si risponde: la discussione è cominciata, vuole giustizia, vuole la logica che sia continuata e risolta.

Ma, se questa questione era veramente, ed io non ne dubito, grave, perchè non la si è portata alla Camera prima d'ora, o movendo al Ministero un'interpellanza, o proponendo un progetto di legge? (*Bene!*)

I propugnatori dell'ordine del giorno della Commissione mi pare che non abbiano bene adempiuto al debito loro. Se erano penetrati della urgenza e della necessità di tòrre via questa ingiustizia, era loro dovere d'interpellare il ministro delle finanze appena lo potevano, affinchè la legge fosse meglio eseguita, o, se improvvida, con nuova legge corretta e mutata.

Ad ogni modo, se la questione viene aggiornata, veniamo noi a pregiudicarla?

Io non lo credo; credo invece che la potremo risolvere con più maturo consiglio.

Trattasi d'interpretare in modo per tutti obbligatorio, ovvero di mutare un articolo della legge comunale e provinciale, l'articolo 241.

Io mi affretto a dichiarare che una siffatta disposizione di legge io non l'ho mai approvata, non l'approvo e non l'approverò mai. Essa consacra e ci conduce verso un sistema che io credo contrario a quel discentramento amministrativo, il quale, a parole, pare lo vogliano tutti; in fatto è ancora a vedersi chi veramente lo voglia. Quella disposizione favorisce e promove quella molteplice ingerenza dello Stato, che io reputo uno dei principali ostacoli allo sviluppo di una vera, fruttuosa e durevole libertà.

Ora, per interpretare quest'articolo di legge, il quale non ha solo un'importanza nell'ordine amministrativo, ma più ancora importante è per le sue conseguenze finanziarie, noi dobbiamo intraprendere un esame accurato, completo, il quale per la parte più essenziale, cioè la parte finanziaria, dovrà mettere in chiaro se per avventura venga ad offendere la legge fondamentale dello Stato, che vuole le imposte proporzionate agli averi.

Ma, per istituire questo doppio esame, è egli conveniente prescegliere l'occasione della discussione d'una legge non solo d'urgenza, ma di stretta necessità costituzionale? Mi permettano gli onorevoli oratori della maggioranza della Commissione che io dica che questo sistema non mi pare ragionevole.

Parmi adunque che debbasi adottare l'ordine del giorno del deputato Rorà, perchè, mentre ci permette di dare al Ministero la facoltà che gli è necessaria, onde rimanere nell'ordine costituzionale, lascia liberi coloro, i quali sono disposti ad oppugnare le disposizioni dell'art. 241 finora citato, di farlo quando che sia, nella settimana prossima, se lo credono, e di sciogliere così la questione, o mediante un'interpellanza al Ministero, o con un progetto di legge.

Io voto quindi per la questione sospensiva. (*Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MALMUSI. Chieggo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

MALMUSI. Come deputato di Modena io dichiaro che, quantunque Modena sia quella che più abbia ragione di richiamarsi contro le disposizioni della legge in discorso, pure, per l'urgente necessità e per le altre ragioni state esposte, aderisco alla proposta fatta dall'onorevole Di Rorà. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno del deputato Rorà, che rileggo:

« La Camera, riserbando la questione di diritto che dovrà trattarsi in occasione del bilancio, e ritenuta l'urgenza di non incagliare l'andamento regolare delle finanze dello Stato, passa alla votazione della legge. »

(È approvato.)

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* La Camera ha deliberato di aggiornarsi a martedì venturo ed ha stabilito che in quel giorno si darebbe la precedenza alle interpellanze dell'onorevole Massari.

Il Ministero è pronto ad accettare la discussione sulle interpellanze anche sin d'oggi o domani, ma io pregherei la Camera di mettere all'ordine del giorno prima delle interpellanze un progetto di legge che probabilissimamente non darà luogo a discussione, e che è della più grande urgenza, il progetto cioè che autorizza una leva di 500 marinai.

Questo progetto è urgente per il motivo che nella leva ordinaria sono compresi molti marinai che fanno parte della leva straordinaria.

Se questo progetto non è votato, il Ministero della marina

è obbligato a rimandare oggi a casa molti marinai, che fanno parte della leva straordinaria, a mano a mano che i bastimenti verranno a Genova, per poi richiamarli fra alcuni giorni, e forse non si potrebbero più richiamare, perchè sarebbero partiti.

Quindi prego la Camera di mettere all'ordine del giorno di martedì, prima dell'interpellanza Massari, questa legge per la leva di 500 marinai, la quale non può portare discussione, essendosi anche la Commissione pronunciata favorevolmente nella sua relazione.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, s'intenderà posta all'ordine del giorno di martedì la legge testè indicata, riguardante la leva di 500 marinai.

MINGHETTI, *ministro per l'interno*. Ben inteso che subito dopo avranno luogo le interpellanze sulle cose di Napoli del deputato Massari, sulle quali già da alcun tempo sono pronto a rispondere.

PRESIDENTE. Senza dubbio. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DI TERMINI AI PROCURATORI PER PRESTARE LA MALLEVERIA.

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, pel quale sia tradotto in legge un decreto reale del 31 dicembre 1860, con cui venne prorogato di tre mesi, a partire dal 1° gennaio 1861, il termine fissato dall'articolo 66 della legge 17 aprile 1859 ai procuratori esercenti per prestare la malleveria.

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE: PER UNA STRADA FERRATA DA MASSA AL CONFINE TOSCANO; E PER L'ESECUZIONE ED INGRANDIMENTO DEL PORTO D'ANCONA.

PERUZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare alla Camera, anche a nome del mio collega delle finanze, due progetti di legge, l'uno per una strada ferrata della riviera da Massa all'antico confine toscano; l'altro concernente i lavori d'ingrandimento ed escavazione del porto di Ancona.

PRESIDENTE. La Camera dà atto ai signori ministri della presentazione di questi progetti di legge.

ANNUNZI D'INTERPELLANZE.

PRESIDENTE. Il deputato Rasponi ha facoltà di parlare.

RASPONI. Domanderei al signor ministro dei lavori pubblici, quando sarebbe in grado di rispondere ad alcune interpellanze che intenderei di muovergli relativamente alle strade ferrate delle Romagne e delle Marche.

PERUZZI, *ministro pei lavori pubblici*. Sono dispostissimo a rispondere dopo le interpellanze Massari; anzi approfitto dell'occasione per annunciare alla Camera che, dai rapporti avuti recentemente, mi risulta che intorno alla strada da Bologna ad Ancona vi sono 6000 operai, e che i lavori progrediscono senza interruzione. Il che porta a credere che il fallimento Mirès non abbia portato danno all'esecuzione degli impegni assunti da quella società.

ALFIERI. Mi rivolgerò alla gentilezza del signor ministro dell'istruzione pubblica per sapere quando crederebbe di poter rispondere ad una mia interpellanza, intorno alle guarentigie che egli crede di poter dare alla libertà della scienza ed alla libertà del metodo nell'insegnamento superiore, secondario ed universitario, non che ad alcune interpellanze che intendo muovergli intorno alle riforme che si potrebbero al più presto introdurre nell'ordinamento amministrativo e burocratico dell'insegnamento superiore.

Non intendo fare alcuna premura per queste interpellanze e mi rimetto, se il Ministero in ciò conviene, a che siano rimandate dopo le interpellanze più urgenti che già sono poste all'ordine del giorno.

DE SANCTIS, *ministro per l'istruzione pubblica*. Dopo le interpellanze dirette al ministro dei lavori pubblici, se piace alla Camera, risponderò a quelle che l'onorevole preopinante intende indirizzarmi.

PRESIDENTE. Allora le interpellanze del deputato Alfieri saranno poste all'ordine del giorno, dopo quelle che si debbono fare al ministro dei lavori pubblici.

AMARI. Vorrei anch'io rivolgere al signor ministro dell'interno non un'interpellanza, non un'interrogazione, ma una semplice preghiera, ed è questa.

Tutti convengono sull'importanza fondamentale che ha la discussione della legge relativa all'ordinamento dello Stato, ed in conseguenza cercano di profittare di tutti i lumi possibili.

Domando quindi che la Camera sia messa in istato di profittare dei lumi che in grandissima copia hanno dovuto sorgere dalle discussioni della Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato.

Domando quindi che tutti i verbali, i progetti, insomma tutti i lavori che han relazione alla discussione di quelle quattro leggi fondamentali proposte dal Ministero sieno fatti di pubblica ragione e distribuiti alla Camera.

MINGHETTI, *ministro per l'interno*. Primieramente debbo dire che io non ho sempre seguito nelle proposte di legge il metodo medesimo che ha tenuto la Commissione presso il Consiglio di Stato. Ciò premesso, aggiungerò che io stesso ho prevenuto in qualche modo il desiderio dell'onorevole conte Amari. Già da alcun tempo aveva chiesto al presidente della Commissione di farmi avere i processi verbali, ne' quali tutte le discussioni erano registrate, e mi riservava di esaminare questi processi verbali per vedere, di concerto eziandio col presidente della Commissione medesima, se in intero od in parte conveniva pubblicarli; giacchè vi potrebbero essere alcune discussioni, le quali, riferendosi a leggi che non sono ancora sottoposte alla Camera, tornasse inutile pubblicarle, o per altre ragioni potessero ritenersi meno importanti.

Io prego dunque l'onorevole preopinante a credere che porrò ogni opera perchè il suo desiderio sia soddisfatto nel più breve termine possibile, avvertendolo però che la stampa di queste cose richiederà un poco di tempo.

Io promisi alla Camera di presentarle una statistica della popolazione del regno, ed un quadro comparativo delle leggi vigenti, e sperava immediatamente poter adempiere la promessa, ma, pur troppo, vedo che, per la ragione ora indicata, essa avrà ad aspettare ancora alcuni giorni prima di ricevere da me questi documenti.

AMARI. La ringrazio.

DEPRETIS. Chieggo facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Chieggo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Depretis.

DEPRETIS. Se la Camera lo concede, approfitterei di quest'occasione per fare un eccitamento all'onorevole ministro per l'interno.

In occasione delle discussioni delle leggi, spesse volte si manifesta il bisogno d'avere i progetti del Governo corredati da quanti maggiori dati statistici è possibile al solo Governo di raccogliere.

Ora, se questo desiderio è ragionevole in molti altri progetti di legge, è evidentemente necessario trattandosi di progetti di legge d'un'importanza suprema, imperocchè comprendono tutto quanto l'ordinamento amministrativo del regno. Io vorrei dunque che l'onorevole ministro dell'interno vedesse di distribuire alla Camera quella maggior copia di dati statistici che egli avrà sicuramente raccolti per compilare i progetti di legge da lui presentati alla discussione ed alla sanzione della Camera, e sopratutto lo pregherei di somministrarci i dati statistici dai quali ci sia possibile conoscere la vera condizione attuale delle provincie e dei comuni italiani. Egli farebbe una cosa di cui gli sarei gratissimo.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Allora non la finiamo più. Abbiamo la legge da votare d'urgenza, e l'ora è assai avanzata.

MINGHETTI, *ministro per l'interno.* Prima di tutto io vorrei che l'onorevole interpellante mi chiarisse meglio di quali dati statistici egli intende parlare.

Intende egli della circoscrizione territoriale per provincie, circondari e comuni, e delle rispettive popolazioni? Questo fu da me promesso, è già in corso di stampa, e fra pochi giorni l'avrò pronto.

Intende i dati statistici delle leggi vigenti ora nei vari paesi, e di quelle che vigevano anche prima di questi ultimi movimenti? Anche questi sono sotto stampa, e li avrò fra breve.

Intende della parte finanziaria dei bilanci dei comuni? Havvi un lavoro fatto per cura del Ministero dell'interno, e che dev'essere stato distribuito in questi giorni, il quale riguarda la condizione dei comuni delle antiche provincie nel 1858. Non so se ad altri dati statistici alluda l'onorevole interpellante.

DEPRETIS. Gli è precisamente i dati sulla condizione economica e finanziaria dei comuni che vorrei che il Ministero trovasse modo di distribuire alla Camera, principalmente per le provincie dell'Italia centrale e meridionale.

MINGHETTI, *ministro dell'interno.* Ho il dispiacere allora di dire all'onorevole Depretis che in molte parti del r gno non sarà facile il procurare questi dati statistici, reda con tale esattezza e chiarezza da potervi fare fondament Posso però assicurarlo che furono da me ricercati.

Voci. Ai voti!

VOTAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'I SERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI 1861, 2° TRIMESTRE.

PRESIDENTE. Do lettura dello schema di legge che discusso per porlo ai voti:

« *Articolo unico.* La facoltà di riscuotere le entrate, tas ed imposte d'ogni specie, di smaltire i generi di privativa d maniale e di pagare le spese dello Stato, concessa al Gover del Re colla legge 31 ottobre 1860, n° 4398, è prorogata tutto il mese di giugno del corrente anno, ed estesa a tu le provincie attuali del regno per la pienezza de' suoi effet

« La presente legge si dichiara esecutoria a datare d giorno primo aprile 1861. »

(È approvato.)

Si passerà allo scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti		192
Maggioranza		97
Voti favorevoli	187	
Voti contrari	5	

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di martedì, 2 aprile:

1° Rinnovamento degli uffici;

2° Discussione sul progetto di legge per una leva di mai nai nelle antiche provincie e nei circondari di Ravenna e Ancona;

3° Interpellanze del deputato Massari al ministro dell'I terno intorno alle condizioni amministrative delle provin napolitane;

4° Svolgimento della proposta di legge del deputato R ciardi per l'incameramento dei beni di manomorta e dei lu ghi pii.